

Centro Studi Biologia e Ambiente s.n.c.

C.so XXV Aprile, 87
22036 Erba (CO)

Cod. Fisc. / P. I.V.A. 02754920136

Tel. / Fax 031.610.630 e - mail: csba.erba@virgilio.it



- Rilievi Ambientali
- Soluzioni GIS
- Elaborazioni Cartografiche
- Monitoraggio delle Acque
- Valutazioni di Impatto Ambientale
- Formazione e Divulgazione

Committente:

Comune di Casatenovo

Piazza della Repubblica, 7- 23880 Casatenovo (LC)
C.F. - P.IVA 00631280138

Oggetto:

DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

L.R. 1/2000, ART.3 C.114 - DGR X/4229/2015

Titolo :

**ELABORATO TECNICO
(CARTOGRAFIA E RELAZIONE TECNICA)**

ELABORATO NORMATIVO




Antonella M. Anzani

CENTRO STUDI BIOLOGIA E AMBIENTE snc
di A.M. ANZANI ed A. MARIENI


Dott.ssa Biol. Antonella Anzani
Dott. Sc. Amb. Alessandro Marieni

Data: 23 Luglio 2018



Alessandro Marieni

Marzio Merazzi



DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA
L.R. 1/2000 ART.3 C.114
DGR X/4229/2015

ELABORATO TECNICO
(CARTOGRAFIA E RELAZIONE TECNICA)

ELABORATO NORMATIVO

INDICE

PARTE A - RELAZIONE TECNICA	Pag.6
PARTE B - ELABORATO NORMATIVO	Pag.6
1. GENERALITA'	Pag.6
ARTICOLO 1 OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE, ELENCO DEI CORSI D'ACQUA VINCOLATI	Pag.6
ARTICOLO 2 FINALITÀ ED OBIETTIVI	Pag.8
ARTICOLO 3 DEFINIZIONI	Pag.8
ARTICOLO 4 REGIME GIURIDICO DEI TERRENI IN RAPPORTO PERTINENZIALE AL DEMANIO IDRICO	Pag.15
ARTICOLO 5 COMPETENZE ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE	Pag.16
ARTICOLO 6 CANONI DI AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE	Pag.18
2. IL GOVERNO DELLE ACQUE METEORICHE	Pag.20
ARTICOLO 7 CANALI E FOSSI CONTIGUI ALLA VIABILITÀ	Pag.20
ARTICOLO 8 CANALI DI SCOLO E AREE COLTIVATE	Pag.21
3. CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE E NULLA-OSTA DI NATURA IDRAULICA	Pag.22
ARTICOLO 9 CONCESSIONE IDRAULICA	Pag.22
ARTICOLO 10 AUTORIZZAZIONE IDRAULICA	Pag.22
ARTICOLO 11 NULLA OSTA IDRAULICO	Pag.23
4. FASCE DI RISPETTO	Pag.25
ARTICOLO 12 TIPOLOGIA DELLE FASCE DI RISPETTO PRESENTI IN AMBITO COMUNALE	Pag.25
ARTICOLO 13 LIMITI DELLE FASCE DI RISPETTO	Pag.27
5. INTERVENTI, OPERE, ATTI O FATTI VIETATI O REGOLAMENTATI O LIBERI NELL'ALVEO, SULLE SPONDE E NELLE FASCE DI RISPETTO	Pag.30
5.1 ENTRO L'ALVEO E SULLE SPONDE	Pag.30
ARTICOLO 14 INTERVENTI, OPERE, ATTI E FATTI VIETATI	Pag.30
ARTICOLO 15 INTERVENTI VIETATI/REGOLAMENTATI: TOMBINATURE	Pag.31
ARTICOLO 16 INTERVENTI REGOLAMENTATI: ATTRAVERSAMENTI	Pag.32
ARTICOLO 17 INTERVENTI VIETATI/REGOLAMENTATI: OPERE ED INFRASTRUTTURE LONGITUDINALI	Pag.33
ARTICOLO 18 INTERVENTI REGOLAMENTATI: OPERE DI SCARICO	Pag.33
ARTICOLO 19 INTERVENTI REGOLAMENTATI: REGOLAZIONE E/O DERIVAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI	Pag.33
ARTICOLO 20 INTERVENTI REGOLAMENTATI: DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE	Pag.34

ARTICOLO 21	INTERVENTI VIETATI/REGOLAMENTATI: COSTRUZIONE E MODIFICHE D'USO DEL SUOLO	Pag.35
5.2	ENTRO LA FASCIA DI RISPETTO NA	Pag.36
ARTICOLO 22	INTERVENTI, OPERE, ATTI E FATTI VIETATI	Pag.36
ARTICOLO 23	INTERVENTI, OPERE, ATTI O FATTI REGOLAMENTATI IN RELAZIONE A QUANTO CONSENTITO DAL PARAGRAFO .5.1	Pag.37
5.3	ENTRO LA FASCIA DI RISPETTO NB	Pag.38
5.4	ENTRO LA FASCIA DI RISPETTO NC	Pag.38
6.	INTERVENTI D'URGENZA, DI PROTEZIONE, DIFESA E MIGLIORAMENTO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA	Pag.39
ARTICOLO 24	INTERVENTI AMMISSIBILI IN CASI PARTICOLARI	Pag.39
ARTICOLO 25	INTERVENTI DI RIMOZIONE DI MATERIALI E TAGLIO DELLA VEGETAZIONE	Pag.39
ARTICOLO 26	OPERE DI PROTEZIONE E DIFESA	Pag.40
7.	SCARICHI	Pag.41
ARTICOLO 27	CRITERIO GENERALE	Pag.41
ARTICOLO 28	DIVIETO DI SCARICHI SUL SUOLO ENTRO AREE DISCIPLINATE DAL PARAGRAFO 5.1	Pag.42
ARTICOLO 29	CONTROLLO DELLE AUTORIZZAZIONI	Pag.42
ARTICOLO 30	MODIFICA DELLE CONDIZIONI CHE DANNO LUOGO AGLI SCARICHI	Pag.42
ARTICOLO 31	CALCOLO PORTATE CONVOGLIATE ALLO SCARICO	Pag.42
ARTICOLO 32	VERIFICA DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA DELLO SCARICO CON IL CORSO D'ACQUA	Pag.43
8.	DIVERSIONE, APERTURA E CHIUSURA	Pag.45
ARTICOLO 33	CASI DI DIVIETO DI DIVERSIONE E CHIUSURA	Pag.45
ARTICOLO 34	CRITERI GENERALI PER LA DIVERSIONE DEI CORSI D'ACQUA	Pag.45
ARTICOLO 35	DIVERSIONE DI UN CORSO D'ACQUA UBICATO SU TERRENI APPARTENENTI AL DEMANIO FLUVIALE	Pag.46
ARTICOLO 36	DIVERSIONE DI UN CORSO D'ACQUA DEMANIALE UBICATO SU TERRENI NON APPARTENENTI AL DEMANIO FLUVIALE	Pag.46
ARTICOLO 37	DIVERSIONE DI UN CORSO D'ACQUA UBICATO SU TERRENI SOGGETTI A SERVITÙ D'ACQUEDOTTO O ASSIMILABILI	Pag.47
ARTICOLO 38.	APERTURA DI FONTANILI O DI CORSI D'ACQUA	Pag.47
ARTICOLO 39	CHIUSURA DEI CORSI D'ACQUA	Pag.48

9.	SDEMANIALIZZAZIONE	Pag.49
ARTICOLO 40	AMMISSIBILITÀ E VERIFICHE	Pag.49
ARTICOLO 41	SDEMANIALIZZAZIONE TACITA	Pag.50
10.	RILASCIO DI CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI O NULLA OSTA DOCUMENTAZIONE E PROCEDURE	Pag.51
ARTICOLO 42	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI O NULLA OSTA PER IL RETICOLO IDRICO MINORE CON RUOLO DI CONFINE COMUNALE	Pag.51
ARTICOLO 43	DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER ISTANZE RELATIVE A QUANTO DISCIPLINATO DAL PRESENTE REGOLAMENTO	Pag.51
ARTICOLO 44	RINNOVO DI NULLA OSTA, AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE; ATTIVAZIONE DI SUBCONCESSIONE O SUBINGRESSO	Pag.52
ARTICOLO 45	CONDIZIONI VINCOLANTI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE O NULLA OSTA E RINNOVO DEGLI STESSI	Pag.53
ARTICOLO 46	CAUSE CHE COMPORTANO LA DECADENZA DELLA CONCESSIONE OD AUTORIZZAZIONE	Pag.54
ARTICOLO 47	PUBBLICITÀ E PROCEDIMENTO DI COMPARAZIONE TRA PIÙ DOMANDE DI NUOVA CONCESSIONE	Pag.55
11.	NORME SPECIALI E TRANSITORIE	Pag.57
ARTICOLO 48	PERMESSO A COSTRUIRE RELATIVAMENTE A MANUFATTI AFFERENTI IL RETICOLO IDRICO	Pag.57
ARTICOLO 49	RILASCIO POSTUMO DEGLI ATTI AUTORIZZATIVI (SANATORIA)	Pag.58
ARTICOLO 50	RICONOSCIMENTO DELLE OPERE ESISTENTI E LEGITTIME	Pag.59
ARTICOLO 51	REVISIONE DELLE FASCE AFFERENTI AL RETICOLO IDRICO MINORE	Pag.60
ARTICOLO 52	CONVENZIONI CON I COMUNI LIMITROFI	Pag.61
ARTICOLO 53	SANZIONI	Pag.61
ARTICOLO 54	INSERIMENTO DI CORSI D'ACQUA NEL RETICOLO IDRICO MINORE	Pag.62
ARTICOLO 55	NORMA TRANSITORIA	Pag.63
12.	CRITERI DI DIMENSIONAMENTO E VERIFICA DI COMPATIBILITÀ IDRUALICA	Pag.64
ARTICOLO 56	TEMPO DI RITORNO	Pag.64
ARTICOLO 57	CARATTERIZZAZIONE PLUVIOMETRICA	Pag.65
ARTICOLO 58	TEMPO DI CORRIVAZIONE	Pag.66
ARTICOLO 59	CALCOLO DELLA PORTATA CON IL METODO RAZIONALE	Pag.67
ARTICOLO 60	SITUAZIONI PARTICOLARI	Pag.69

ALLEGATO 01 – MODULISTICA**Elaborato tecnico - cartografico**

1. GENERALITA'

PARTE A – CARTOGRAFIA E RELAZIONE TECNICA

Per quanto riguarda la Relazione Tecnica, si fa espresso riferimento e si rimanda allo studio geologico del territorio comunale di Casatenovo di cui alla DCC n.32 del 19/06/2013 che ha provveduto all'individuazione ed alla descrizione degli elementi del RIM, così come discussi nella Parte 1 – "Reticolo Idrografico".

PARTE B – ELABORATO NORMATIVO

ARTICOLO 1 OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE, ELENCO DEI CORSI D'ACQUA VINCOLATI

Il presente documento rappresenta il riferimento normativo a livello comunale che disciplina:

- a) le modalità d'uso delle aree afferenti al **demanio idrico** così come definito nell'Allegato E della DGR X/4229/2015 ed esplicitato al successivo Articolo 3, anche in assenza di demanio fluviale, e relative fasce di rispetto;
- b) la realizzazione di opere afferenti al suddetto demanio idrico e fluviale minore, nonché nelle relative fasce di rispetto;
- c) la realizzazione di opere afferenti al demanio idrico e fluviale principale, nonché nelle relative fasce di rispetto, sino all'eventuale approvazione di specifico Regolamento da parte della Regione Lombardia;
- d) gli scarichi idrici relativamente alla sola compatibilità della quantità di acque recapitate nel corpo ricettore;
- e) le modalità d'uso e di gestione delle principali opere, per la raccolta ed il governo delle acque meteoriche, non afferenti al reticolo idrico principale, minore, a consorzi di bonifica o facenti parte di reti fognarie;
- f) le modalità di gestione delle aree coltivate per migliorarne il drenaggio ed il deflusso verso gli elementi del reticolo idrografico.

Le presenti norme si applicano al territorio comunale di Casatenovo, limitatamente ai corsi d'acqua descritti nella Parte 1 – "Reticolo Idrografico" dello "Studio Geologico del territorio comunale di Casatenovo adeguamento alla DGR 2616/2011". Tale documento assolve alle funzioni di "Individuazione del reticolo idrico minore e principale" previste dalle norme vigenti, inclusi i corsi d'acqua con ruolo di confine; per questi ultimi si deve fare riferimento anche ai contenuti dell'eventuale convenzione sottoscritta con il comune confinante redatta ai sensi del successivo Articolo 53. Quanto previsto nel presente regolamento ha funzione di programmazione di settore e pertanto prevale sulle previsioni generali del PGT. In caso di contrasto od incongruenza le presenti norme sostituiscono o integrano le disposizioni che disciplinano dal punto di vista urbanistico le opere, atti o fatti ammissibili nelle aree afferenti al demanio fluviale e delle relative fasce di rispetto.

Nel territorio comunale di Casatenovo sono identificate tre diverse tipologie di corsi d'acqua costituenti il complesso del reticolo idrografico:

- a) elementi del reticolo idrico principale, di competenza sovra comunale;
- b) elementi del reticolo idrico minore, di competenza comunale;
- c) elementi di reticolo minore di confine, oggetto di convenzione con i comuni confinanti.

Non sono presenti elementi di reticolo di competenza di consorzi di bonifica così come non sono presenti bacini lacustri.

Fanno parte del reticolo idrico principale i seguenti corsi d'acqua:

Num. Progressivo	Denominazione	Comuni Interessati	Foce o sbocco	Tratto classificato come principale	N° iscr. El. AAPP
LC008	Torrente Lavandaia	Casatenovo, Lomagna, Missaglia, Barzanò	Molgorella	dallo sbocco al cimitero comunale in località Regione (quota 310 mslm)	174

Fanno parte del reticolo idrico minore i seguenti corsi d'acqua:

ID	Denominazione	Sviluppo	Coordinate punto di Monte		Coordinate punto di Valle	
	Roggia Nava		5060385,079	525020,659	5058804,316	527362,232
	Torrente Lavandaia		5058804,316	527362,232	5058410,828	527745,363
	Torrente Pegorino		5060189,980	523283,127	5058876,816	523308,051
	Rio Rancate		5060000,707	523472,368	5059499,291	523057,696
	Rio Giovenigo		5060169,185	523803,715	5058876,781	523354,354
	Rio Dossello		5059731,515	524460,060	5058807,436	523539,811
	Torrente Molgorana		5059924,766	524800,738	5057691,926	526757,473
	Rio La Molgora		5058175,348	525134,515	5056131,972	525164,520

È necessario sottoscrivere la convenzione prevista dall'Articolo 53 per i seguenti corpi d'acqua:

ID	Denominazione	Sviluppo	Coordinate punto di Monte		Coordinate punto di Valle	
	Roggia Nava		5060385,079	525020,659	5058804,316	527362,232
	Torrente Lavandaia		5058804,316	527362,232	5058410,828	527745,363
	Torrente Pegorino		5060189,980	523283,127	5058876,816	523308,051

L'elenco dei corsi d'acqua sopra riportato ha valore ricognitivo e non assume valenza costitutiva rispetto alla pubblicità delle acque. Per questo aspetto e per la pubblicità del sedime sul quale l'acqua scorre o è presente, valgono i disposti dettati dal d.lgs. 152/2006 e dal DPR 238/1999.

Nel caso di divagazione di acque a seguito di eventi climatici eccezionali, in aree non disciplinate per l'assenza del demanio idrico e delle rispettive fasce di rispetto, si applica quanto previsto dal Capitolo 2 e quanto dettato dal Codice Civile dall'art. 908 all'art. 921, all'art. 1043 e correlati, fermo restando che se le modifiche divengono permanenti lungo i corsi d'acqua di cui al presente Articolo, si applica quanto stabilito dall'Articolo 52.

ARTICOLO 2 FINALITÀ ED OBIETTIVI

Attraverso l'applicazione delle presenti norme, si intende garantire un livello di sicurezza adeguato riguardo ai fenomeni di dissesto idraulico – idrogeologico e favorire la fruizione e la salvaguardia ambientale delle aree afferenti al demanio idrico, mediante il ripristino degli equilibri idrogeologici ed ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la stabilizzazione e il consolidamento dei terreni, il recupero biologico – funzionale delle aree fluviali, con particolare attenzione a quelle degradate, anche attraverso usi ricreativi.

Le finalità richiamate sono perseguite mediante la pianificazione urbanistico – territoriale comunale in fregio ai corsi d'acqua attraverso:

- a) la definizione del quadro del rischio idraulico ed idrogeologico, mediante richiami a specifici atti di prevenzione del rischio idrogeologico (quando presenti);
- b) la costituzione di vincoli, prescrizioni, incentivi e destinazioni d'uso del suolo in relazione ai diversi gradi di rischio;
- c) l'individuazione di criteri normativi per la verifica di infrastrutture e manufatti di ogni tipo che, con la loro presenza, possono determinare rischi idrogeologici, anche con finalità di rilocalizzazione;
- d) l'individuazione di linee guida per il recupero naturalistico ed ambientale, nonché per la tutela ed il recupero di valori monumentali, paesaggistici ed ambientali presenti e/o la riqualificazione delle aree degradate.
- e) la definizione di buone pratiche gestionali atte a migliorare i deflussi superficiali e sotterranei delle acque meteoriche.

ARTICOLO 3 DEFINIZIONI

Le definizioni di seguito riportate sono tratte dal d.lgs. 152/2006, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche (1), espressamente assunte come tali dal presente documento (2), tratte da definizioni giuridiche di carattere generale o da giurisprudenza conseguente sentenze o pareri (3). La fonte viene specificata di volta in volta.

Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (1).

Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento (1).

Acque reflue urbane: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerat (1).

Acque sotterranee: tutte le acque che si trovano al di sotto della superficie del suolo, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo (1).

Agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale (1).

Alveo: tutto quanto riguarda la sede di scorrimento preferenziale delle acque e con limite determinato dall'altezza della piena ordinaria. Nel caso in cui la piena ordinaria non sia determinabile (o si presupponga non determinabile), o che il corso d'acqua sia stato oggetto di regolazione, bonifica od altri fatti indotti dall'attività antropica che ne hanno modificato i caratteri idrologici originari, si assume come alveo quanto disposto dalla circolare del Ministero Lavori Pubblici del 28 febbraio 1907, n. 780, facendo cioè coincidere l'alveo con il limite del demanio fluviale, quando presente (2).

Area inondabile: porzione della regione fluviale compresa tra l'alveo di piena e il limite dell'area inondabile per una piena di assegnato tempo di ritorno; sotto l'aspetto idraulico l'area svolge, in caso di piena, funzioni di invaso e laminazione ma è scarsamente contribuente al moto di deflusso. La delimitazione è normalmente costituita da rilievi morfologici naturali a quote superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena con tempo di ritorno assegnato (2). L'allagamento, essendo un episodio temporaneo, seppur ripetitivo, non implica l'applicazione di quanto previsto dal c.4, art. 115 del d.lgs. n. 152/2006, cioè l'automatico trasferimento al demanio delle aree allagate (3).

Argine: struttura, di forma generalmente trapezoidale, che ha la funzione di contenere le piene di un corso d'acqua (2). L'argine del fiume è una parte dell'alveo, ed in particolare quella che vale a delimitarlo, con la conseguenza che il terreno posto dal lato dove scorre il fiume e che resta coperto dalle piene ordinarie è soggetto al regime del demanio, mentre il resto è suscettibile di privata appartenenza, ancorché assoggettato a limitazioni d'uso (3).

Attraversamento: struttura esterna, rilevata dall'alveo, di dimensioni inferiori ai requisiti necessari per essere classificata come "ponte", che permette il superamento, mediante passaggio da una sponda all'altra, di un corso d'acqua (2).

Autorizzazione idraulica: provvedimento con il quale l'Autorità competente ha il solo compito di rimuovere un limite posto dalla legge sui beni (pubblici o privati) od all'esercizio di un diritto reale che già appartiene ad altri soggetti. L'autorizzazione è l'atto di consenso che altri soggetti richiedono all'Autorità competente per svolgere un'attività regolamentata, cioè l'organo autorizzante è chiamato esclusivamente a valutare la compatibilità dell'attività o dell'opera da eseguire con il buon regime delle acque. Considerato che l'autorizzazione idraulica è prevista per atti, opere o fatti che riguardano direttamente il regime del corso d'acqua e, quindi, per beni in stretto rapporto pertinenziale con il demanio idrico, per i preminenti interessi pubblici che questo comporta e per la necessità di tutela della pubblica incolumità, l'autorizzazione idraulica deve essere esercitata secondo regole stabilite in un contratto (denominato Disciplinare) revocabile per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, può avere carattere precario ed oneroso (tranne nei casi esplicitamente esclusi dalla normativa). L'atto autorizzativo di natura idraulica rappresenta un provvedimento del tutto autonomo e diverso dall'assenso di natura urbanistico – edilizia o ambientale necessario per realizzare l'opera (3).

Autorizzazione provvisoria: è l'autorizzazione che viene rilasciata nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica o nulla osta (3).

Bacino idrografico: Il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonché il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente; qualora un territorio possa essere allagato dalle acque di più corsi d'acqua, esso si intende ricadente nel bacino idrografico in cui il bacino imbrifero montano ha la superficie maggiore (3).

Canone: corrispettivo economico dovuto al concedente dal soggetto in godimento di un fondo o una risorsa di proprietà altrui, ivi compresa quella Pubblica. Nel presente regolamento, la definizione di Canone si associa all'onere contemplato dai disciplinari di Autorizzazione e Concessione (3).

Centro edificato: centro edificato delimitato ai sensi dell'art. 18 della L. 865/1971. Il DPR 327/2001 ha abrogato il Titolo II della L. 865/1971 e, quindi, anche l'art. 18 che disponeva " ... il centro edificato è delimitato, per ciascun centro o nucleo abitato, dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi; non possono essere compresi nel perimetro dei centri edificati gli insediamenti sparsi e le aree esterne, anche se interessate dal processo di urbanizzazione ...". Considerando che in alcuni casi la mancata individuazione del centro edificato può rendere inapplicabile quanto disposto dalle NdA del PAI, il Comune può ragionevolmente e legittimamente comunque procedere, in presenza di un evidente sviluppo urbanistico, alla ripermimetrazione del centro edificato secondo quanto stabilito dall'abrogato Art. 18 della L. 865/1971 ai fini dell'applicazione delle norme del PAI o ad adottare quale centro edificato il tessuto urbano consolidato individuato nel PGT (3).

Coefficiente d'Afflusso: rapporto tra il volume d'acqua affluito al reticolo idrografico ed il volume piovuto(2).

Coefficiente di Deflusso: rapporto tra il volume d'acqua defluito e quello affluito al reticolo idrografico(2).

Coefficiente Udometrico: volume d'acqua per ettaro di terreno (generalmente in m³/s/ha) contribuente alla piena di riferimento(2).

Concessione idraulica: provvedimento amministrativo necessario per poter utilizzare un bene del demanio fluviale, sottoposto alla valutazione discrezionale per la singola fattispecie, con il quale l'Autorità competente conferisce ex novo posizioni giuridiche attive al concessionario (pubblico o privato); permette cioè a quest'ultimo di esercitare un diritto che non aveva, di natura reale o personale, attraverso l'ampliamento della sua sfera giuridica, cioè provvedimento concessorio di carattere costitutivo, indispensabile perché il concessionario fruisca dei diritti e delle azioni scaturenti dagli articoli 823, primo comma, e 1145, secondo e terzo comma del Codice Civile. I presupposti della concessione sono l'appartenenza del bene ad un ente pubblico e la conformazione dell'atto di concessione all'interesse pubblico generale. La concessione è revocabile per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, ha carattere precario ed oneroso (tranne nei casi esclusi dalla normativa) e viene esercitata secondo regole stabilite in un contratto (denominato Disciplinare). L'atto autorizzativo di natura idraulica rappresenta un provvedimento del tutto autonomo e diverso dall'assenso di natura urbanistico – edilizia od ambientale (3).

Corso d'acqua: tutti gli elementi che riguardano sia la sede di scorrimento delle acque (alveo), che il complesso fluviale generale costituito da sponde, argini, ecc., secondo una varia terminologia che concorre ad individuare il concetto geografico di fiume, torrente ed altro. Si identificano quindi corsi d'acqua naturali o seminaturali (come fiumi, torrenti, rii, ecc.) o corsi d'acqua artificiali (come i canali di bonifica, industriali, navigabili, reti di scolo, ecc.), fatta però esclusione dei canali appositamente costruiti per lo smaltimento di acque reflue urbane e di acque reflue industriali (3).

Demanio fluviale od aree del demanio idrico: nell'ambito del demanio idrico, fanno parte del demanio fluviale quelle aree iscritte alla partita catastale "particelle esenti da estimo" (sulla mappa catastale prive di numero di particella) correlate alla presenza di acqua (canali maestri per la condotta delle acque, alveo di fiumi e torrenti, la superficie dei laghi pubblici, ecc.) e per le quali si applica il regime giuridico previsto dall'Art. 823 del Codice Civile (3).

Demanio idrico: ai sensi del c. 1, art. 822 del Codice Civile, "appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ..."; pertanto fanno parte del Demanio Idrico tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo (c. 1, art. 144 del d.lgs 152/2006). Per quanto attiene i corsi d'acqua, si considerano demaniali: quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche e tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici. Sono altresì considerati demaniali, ancorché artificiali: i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica, i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici e tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione normativa. Restano invece di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale, il complesso delle opere strumentali alle derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo, o aventi titolo alla concessione. In particolare, appartengono al demanio idrico tutte le acque sotterranee e superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne, con esclusione delle acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua o non ancora raccolte in invasi o cisterne. La raccolta delle acque in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli, o di singoli edifici, è libera e non soggetta a licenza o concessione di derivazione, ferma l'osservanza delle norme edilizie, di sicurezza, e di altre norme speciali per la realizzazione dei relativi manufatti (1)(3).

Difesa idraulica: combinazione di tutte le azioni tecnico – specialistiche (difesa attiva), normative ed amministrative (difesa passiva) aventi la finalità di difendere il territorio da allagamenti, ristagni di acque comunque generati o divagazione dei corsi d'acqua, onde consentire in via ordinaria l'utilizzo in sicurezza del territorio (2).

Diversione: modifica dell'andamento di un corso d'acqua che può avvenire per cause naturali (es. in caso di piena un corso d'acqua che cambia sedime di scorrimento) o per cause indotte dall'uomo (es. per necessità irrigue o di bonifica o messa in sicurezza idrogeologica o per qualunque altro motivo). La diversione, anche sulla base di quanto previsto dal c. 4, art. 115 del d.lgs. n. 152/2006, può comportare una mutazione del regime giuridico dei terreni e, comunque, comporta una modifica automatica dell'andamento planimetrico dei vincoli disciplinati dalle presenti norme (1)(2).

Fasce di rispetto del demanio fluviale: aree finitime al demanio idrico e/o con carattere pertinenziale con lo stesso che, per ragioni di interesse generale o di tutela della pubblica incolumità (ovvero mantenimento dell'efficienza del corso d'acqua) e/o di conservazione e protezione dei caratteri naturali fondamentali dei corsi d'acqua e delle relative pertinenze, sono sottratte al libero intervento e poste sotto il controllo delle Amministrazioni pubbliche competenti. Ferma restando la disciplina contenuta nelle presenti norme, le aree incluse nelle fasce di rispetto possono essere utilizzate per la determinazione degli standards urbanistici o per il computo degli indici edificatori, purché esse siano in disponibilità del soggetto attuatore (2).

Fognature separate: la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra che canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia (1).

Inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze o di calore nell'aria, nell'acqua o nel terreno che possono nuocere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da ecosistemi acquatici, perturbando, deturpando o deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi dell'ambiente(1).

Licenza: per le presenti norme si assume come significato di licenza quello attribuito all'autorizzazione (2).

Magra ordinaria: Livello o portata di magra in una sezione di un corso d'acqua che uguaglia o supera nel 75% dei casi i minimi livelli o le minime portate annuali verificatisi nella stessa sezione (3).

Manutenzione ordinaria: interventi definiti dall'Art. 3, c. 1, lettera a) del DPR 380/2001, come "interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti" (3).

Manutenzione straordinaria: interventi definiti dall'Art. 3, c. 1, lettera b) del DPR 380/2001, come "opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso" (3).

Nulla osta idraulico: provvedimento con il quale l'Autorità competente verifica che non vi siano elementi ostativi per svolgere un'attività. Deve essere rilasciato obbligatoriamente dall'Autorità competente, anche a seguito di prescrizioni, e purché siano garantite le esigenze di pubblico interesse e tutela della pubblica incolumità. Diversamente dalla concessione o dall'autorizzazione idraulica, non è prevista la stipula di apposita convenzione (Disciplinare) e il pagamento del canone. Il nulla osta di natura idraulica rappresenta un provvedimento del tutto autonomo e diverso dall'assenso di natura urbanistico – edilizia od ambientale (3).

Nuova costruzione: definiti dall'Art. 3, c. 1, lettera e) del DPR 380/2001, come quegli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti tra quelli classificabili come manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e di risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (3).

Opere di urbanizzazione primaria: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato, cavi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e le opere relative (3).

Opere di urbanizzazione secondaria: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate (3).

Parere idraulico: valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa un corso d'acqua; il parere non dà alcun titolo ad eseguire opere (2).

Piena ordinaria: livello o portata di piena in una sezione di un corso d'acqua che, rispetto alla serie storica dei massimi livelli o delle massime portate annuali verificatisi nella stessa sezione, è uguagliata o superata nel 75% dei casi. Salvo diverse e puntuali valutazioni tecniche, ai sensi delle presenti norme si assume come $Tr=2,5$ anni quello associato alla piena ordinaria (3).

Piena straordinaria: condizione di deflusso, per un periodo relativamente breve, caratterizzata da un innalzamento notevole dei livelli idrici (sempre superiori a quelli della piena ordinaria). Il livello (intrinsecamente correlato alla portata) dal quale è considerato l'inizio dello stato di piena è del tutto convenzionale; generalmente è in rapporto con la quota di contenimento del flusso idrico entro l'alveo di piena ordinaria (3).

Polizia delle acque: attività diretta alla tutela delle acque pubbliche mediante la regolamentazione degli usi delle stesse, prevista dal TU approvato con RD 1775/1933, sulle acque e sugli impianti elettrici nonché dal Regolamento per la derivazione e utilizzazione delle acque pubbliche del 14 agosto 1920, n. 1285 (3).

Polizia idraulica: attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, cioè l'attività amministrativa diretta alla tutela delle opere idrauliche e del buon regime idraulico dei corsi d'acqua. Questa attività comprende quindi il rilascio di pareri, nulla osta, concessioni, autorizzazione nonché l'attività di controllo relativamente a lavori, atti o fatti che abbiano un'incidenza diretta ed immediata sul regime delle acque del demanio idrico e/o sul demanio fluviale e/o sulle aree caratterizzate da rapporto pertinenziale con il demanio idrico (fasce di rispetto). Come stabilito dalla DGR X/4229/2015, tra le attività di polizia idraulica rientrano anche gli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua (3).

Ponte: Secondo quanto indicato dalla normativa CNR – UNI 10007, si definisce come ponte o viadotto un manufatto di attraversamento con luce netta complessiva superiore a 6 m (3).

Principio di preesistenza: quando si ha la diversione del corso d'acqua, o apertura di nuovo corso d'acqua, i canoni e la manutenzione delle opere (esempio attraversamenti), salvo diverse pattuizioni o preesistenza di opere analoghe sul vecchio corso d'acqua deviato, il pagamento degli eventuali canoni spetta al richiedente della diversione o dell'apertura del nuovo corso d'acqua (3).

Regime normativo prevalente: sulla base delle caratteristiche del corso d'acqua è stabilito il regime normativo di riferimento al fine della regolamentazione dell'azione di polizia idraulica e per l'individuazione dell'autorità competente al suo esercizio. Si hanno quindi corpi d'acqua con attitudine prevalente alla bonifica/irrigazione assoggettati al regime del RD 368/1904, corpi d'acqua con attitudine prevalente alla navigazione assoggettati al regime del RD 327/1942, corpi d'acqua non rientranti in questi due regimi normativi (aventi portata residuale rispetto al RD 523/1904) si applica il RD 523/1904. Non è ammesso applicare regimi normativi diversi allo stesso corso d'acqua. La presente definizione è riportata a mero titolo conoscitivo, dal momento che gli elementi idrografici del Comune di Casatenovo rientrano unicamente nel Regime Normativo di Polizia Idraulica definito dal RD 523/1904 (3).

Restauro e di risanamento conservativo: interventi definiti dall'Art. 3, c. 1, lettera c) del DPR 380/2001, come "interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il

consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio" (3).

Rete fognaria: il sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane fino al recapito finale (1).

Reticolo di bonifica: corsi d'acqua artificiali e/o naturali o parzialmente naturali, con prevalenti funzioni di difesa idraulica di bonifica e/o di irrigazione, la cui manutenzione e gestione è affidata ad appositi consorzi regolamentati dal RD 368/1904, e dalla LR 7/2003. In particolare si intendono appartenenti al reticolo di bonifica i corsi d'acqua assoggettati al regime della LR 7/2003. Per la gestione dei corsi d'acqua pubblici, ai sensi della DGR X/4229/2015, i Consorzi di Bonifica devono operare in forza di un atto amministrativo dell'ente competente (Regione se trattasi di reticolo idrico principale, Comune se trattasi di reticolo idrico minore) ed a questi si applica il regime stabilito dal RD 523/1904 (3).

Reticolo idrografico: l'insieme degli elementi naturali o artificiali, demaniali e non, che costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico, a prescindere dal carattere di perennità delle portate (3).

Reticolo idrico minore: corsi d'acqua indicati come demaniali in base a normative vigenti, non appartenenti al reticolo idrico principale e non asserviti a concessione di derivazione, con alveo morfologicamente evidente e dotato di officiosità idraulica. Ove ne ricorrano motivate condizioni (incertezza delle portate, instabilità strettamente connesse con l'azione delle acque superficiali, ecc.), i vincoli apposti con le presenti norme sono prolungati lungo gli impluvi, anche fino alla linea di spartiacque. Lo sviluppo del reticolo idrico minore e delle aree di pertinenza è riportato nell'apposita cartografia allegata alle presenti norme (3).

Reticolo idrico terziario: corsi d'acqua in genere iscritti alla partita catastale "acque esenti da estimo", non facenti parte del Reticolo Idrico Principale, Reticolo Idrico dei Consorzi di Bonifica o del Reticolo Idrico Minore e gestiti da soggetti titolati (con concessione o riconoscimento di antica utenza od atti equipollenti). Fanno quindi parte del reticolo terziario corsi d'acqua (canali, rogge o comunque denominati), artificiali o semiartificiali, destinati al vettoriamento delle acque per qualsiasi utilizzo (irriguo, colatura, produzione energetica, stabilimento ed esercizio di molini ed opifici, ecc.) (3).

Reticolo idrico principale: corsi d'acqua che possiedono i requisiti elencati nella DGR VI/47310/1999(18), integrati dagli ulteriori criteri riportati nell'allegato A della DGR VII/7868/2002(19). L'identificazione del reticolo idrico principale è stata effettuata dalla Struttura Sviluppo del Territorio Provinciale (UTR) (3).

Ristrutturazione edilizia: interventi definiti dall'Art. 3, c. 1, lettera d) del DPR 380/2001, come "interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente" (3).

Ristrutturazione urbanistica: interventi definiti dall'Art. 3, c. 1, lettera f) del DPR 380/2001 come quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico – edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale (3).

Scarichi esistenti: terminali di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente e gli scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali, alla stessa data, erano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'affidamento dei lavori, nonché gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo e gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e già autorizzati (1).

Scarico: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Non è quindi considerato scarico lo scolo delle acque che avviene naturalmente per gravità e quando queste acque non sono coltate o scaricate attraverso appositi manufatti. Ai fini delle presenti norme non sono considerati scarichi quelli connessi alle opere di derivazione di acque sia superficiali che sotterranee, purché la derivazione sia stata concessa. Si intendono scarichi adeguati quelli dotati di vasca di laminazione dimensionata sulla base dei parametri del PTUA e con rilasci idraulicamente compatibili, compatibili quelli che rispettano il PTUA e con rilasci idraulicamente compatibili e incompatibili quelli che non rispettano il PTUA e/o prevedono rilasci idraulicamente non compatibili (1)(3).

Tombinatura: copertura di un corso d'acqua con tombini. Ai sensi delle presenti norme si assimila a tombinatura qualunque opera di copertura di corsi d'acqua, indipendentemente dalla tecnica impiegata per realizzarla (e relativa sezione trapezia, circolare, quadrata, ecc..) o termine impiegato per indicarla (copertura, grigliatura, ecc.). Si ha la tombinatura di un corso d'acqua quando la lunghezza della copertura è sproporzionata rispetto alle mere necessità di attraversamento e/o quando la destinazione della superficie ricavata con la tombinatura non è finalizzata all'attraversamento del corso d'acqua (3).

ARTICOLO 4 REGIME GIURIDICO DEI TERRENI IN RAPPORTO PERTINENZIALE AL DEMANIO IDRICO

Il d.lgs. 152/2006 (parte terza) ed il DPR 238/1999, hanno assegnato al Pubblico Demanio (demanio idrico) tutte le acque, sia esse presenti sul suolo che nel sottosuolo.

La modifica del regime giuridico dell'acqua non ha prodotto alcuna modifica automatica alla condizione giuridica dei terreni sui quali il bene demaniale acqua scorre o è presente. Si possono quindi identificare tre tipi diversi di regime giuridico dei terreni dove l'acqua demaniale giace o scorre in superficie:

a) **aree appartenenti al demanio fluviale o aree del demanio idrico:** questi terreni sono iscritti alla partita catastale "particelle esenti da estimo" per la presenza di acqua e la planimetria catastale non riporta alcun numero di mappale che permetta l'identificazione del proprietario. I vincoli su questi terreni, nonché su quelli finitimi, sono imposti attraverso il presente Regolamento per lo stretto rapporto pertinenziale con il demanio idrico e sono finalizzati a fornire un più alto grado di protezione e tutela per quest'ultimo, oltre alla tutela del demanio fluviale come previsto dall'Art. 873 del Codice Civile;

- b) **aree appartenenti a persone fisiche o giuridiche:** in questo caso i terreni, su cui l'acqua demaniale giace o scorre, sono beni immobili i cui proprietari hanno il diritto di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo, subordinatamente all'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico. Gli eventuali vincoli su questi terreni, nonché su quelli finitimi, sono imposti per lo stretto rapporto pertinenziale con il demanio idrico e finalizzati a fornire un più alto grado di protezione e tutela per quest'ultimo. Si identificano sulla planimetria catastale con un numero di mappale che permette l'identificazione dell'intestatario;
- c) **aree in servitù d'acquedotto (Codice Civile Libro III, Titolo VI, Capo II, Sezione I):** questi terreni sono iscritti alla partita catastale "particelle esenti da estimo" per la presenza di acqua e la planimetria catastale non riporta alcun numero di mappale che permette l'identificazione del proprietario (talora sono altrimenti indicati con tratteggio sui mappali). Diversamente dai terreni appartenenti al demanio fluviale dello Stato, questi terreni sono di proprietà privata ma, non producendo reddito, sono esentati dal conteggio del reddito per la quantificazione delle tasse fondiarie. Gli eventuali vincoli su questi terreni, nonché su quelli finitimi, sono imposti per lo stretto rapporto pertinenziale con il demanio idrico e finalizzati a fornire un più alto grado di protezione e tutela per quest'ultimo.

I terreni ricadenti entro le fasce di rispetto del demanio idrico (definite al successivo Capitolo 4), fatto salvo che appartengano al demanio fluviale, sono a tutti gli effetti beni immobili i cui proprietari hanno il diritto di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo, subordinatamente all'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico. I vincoli su questi terreni sono imposti per lo stretto rapporto pertinenziale con il demanio idrico, e/o con il demanio fluviale e finalizzati a fornire un più alto grado di protezione e tutela per quest'ultimo, oltre che per ragioni di interesse generale e/o di tutela della pubblica incolumità (ovvero mantenimento dell'efficienza del corso d'acqua) e/o di conservazione e protezione dei caratteri naturali fondamentali dei corsi d'acqua e delle relative pertinenze. L'individuazione / inserimento di un corpo d'acqua nel reticolo idrico, non già individuato su base catastale, non muta il regime giuridico dei terreni del sedime in quanto ciò non prevede l'attivazione di alcuna procedura di acquisizione di tali aree al demanio fluviale.

ARTICOLO 5 **COMPETENZE ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE**

- a) **Reticolo idrico principale.** Le attività relative al rilascio degli atti di assenso (concessioni, autorizzazioni, nulla osta), la definizione, applicazione e riscossione dei canoni, la sorveglianza e la manutenzione dell'alveo, sono di competenza della Regione (o AIPO) per quanto riguarda il reticolo idrico principale. Alla Regione competono anche le funzioni di accertamento delle caratteristiche idrauliche propedeutiche alla perimetrazione, o ripermimetrazione o dismissione del demanio fluviale relativamente al reticolo idrico principale.
- b) **Reticolo idrico minore.** Le attività relative al rilascio degli atti di assenso (concessioni, autorizzazioni, nulla osta), la definizione, applicazione e riscossione degli eventuali canoni, la sorveglianza e la manutenzione dell'alveo, sono di competenza del Comune per quanto riguarda il reticolo idrico minore.

Al comune compete anche l'obbligo di acquisire all'interno del PGT, come parte integrante, il reticolo idrico minore, principale, di bonifica, nonché le rispettive fasce di rispetto e lo specifico regolamento.

Al Comune competono inoltre le funzioni di accertamento delle caratteristiche idrauliche propedeutiche alla perimetrazione, o ripermetrazione o dismissione del demanio fluviale relativamente al reticolo idrico minore. La diversione artificiale di corpi idrici deve essere propedeuticamente valutata dalla Regione Lombardia (UTR) quale ente idraulico superiore, la quale rilascerà il diniego o l'assenso con eventuali prescrizioni.

c) **Norme comuni per il Reticolo di competenza Regionale e Comunale.** La protezione e la manutenzione delle opere afferenti ai corsi d'acqua (es. ponti, metanodotti, linee elettriche, gallerie in subalveo, captazioni, ecc.) è a carico del proprietario o possessore dell'opera (Art. 12 del RD 523/1904), fatto salvo diversa pattuizione o preesistenza dell'opera rispetto al corso d'acqua in caso di diversione / nuova apertura. È sempre facoltà del singolo proprietario o possessore del fondo finitimo al corso d'acqua, la realizzazione e la manutenzione delle opere di sola difesa aderente dei loro beni che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo (art. 58, c. 2, e 95 del RD 523/1904). La manutenzione delle opere realizzate ai sensi del presente comma sono a carico del soggetto che le ha realizzate.

Nel caso in cui la distruzione degli argini, il franamento delle sponde o l'ingombro del corso d'acqua derivi dall'incuria di un proprietario o possessore del fondo finitimo al corso d'acqua, le spese di ricostruzione o di riparazione gravano esclusivamente sul proprietario stesso (Art. 917 Codice Civile). Come disposto dalla normativa (Art.li 915, 916, 917 Codice Civile ed Art. 12 del RD 523/1904), sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori dei fondi finitimi i corsi d'acqua, gli interventi di manutenzione delle sponde (pulizia, ricostruzione, rimozione di ingombri, ecc.), tranne nel caso siano presenti opere di difesa non realizzate ai sensi degli Art. 58, c. 2, e Art. 95 del RD 523/1904. Nel caso di diversione del corso d'acqua, o apertura di nuovo corso d'acqua (esempio per esigenze di tutela della pubblica incolumità), la competenza sulla manutenzione dei nuovi attraversamenti che si rendessero necessari, il pagamento degli eventuali canoni, salvo diverse pattuizioni o preesistenza di tali opere sul vecchio corso d'acqua, spetta al richiedente della diversione o dell'apertura del nuovo corso d'acqua. La manutenzione dell'alveo di piena ordinaria è a carico dell'Autorità competente (il Comune per il reticolo idrico minore, la Regione – o AIPO - per il reticolo idrico principale). Nel caso sia presente una tombinatura, la manutenzione dell'opera (oltre che dell'alveo in quanto non oggettivamente discernibile dalle sponde) è posta integralmente a carico del proprietario o possessore dell'opera. Possono essere realizzate delle apposite convenzioni tra l'Ente Competente e i soggetti che possono gestire corsi d'acqua (esempio per necessità irrigue) al fine di disciplinare (o delegare) alcuni compiti (manutenzione, verifica congruità delle opere in progetto con il regime idraulico del corso d'acqua, ecc..). La convenzione, ai sensi del c. 9, Art. 75 del d.lgs. 152/2006, nel caso di consorzi di irrigazione promuove anche azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua, della fitodepurazione e della prevenzione del dissesto idrogeologico. Nel caso di corsi d'acqua del reticolo idrico minore impiegati ad uso irriguo, la convenzione con il Comune è obbligatoria; per i suoi contenuti si applica quanto previsto dall'Articolo 57 in quanto compatibile. Si applicano altresì le medesime previsioni temporali e sanzionatorie contenute nel citato Articolo 57.

Per i compiti delegati, può essere riconosciuto un compenso a favore del conduttore del corso d'acqua, proporzionale ai canoni riscossi dall'Ente Competente e relativi al corso d'acqua, o sua porzione, ed

oggetto di convenzione. La convenzione non può avere per oggetto la delega della titolarità del rilascio delle autorizzazioni, concessioni o nulla osta (Compiti di Polizia Idraulica). Deve Disciplinare obbligatoriamente sia gli interventi di manutenzione sia le modalità di acquisizione dei pareri del soggetto conduttore da parte dell'Ente competente riguardo all'eventuale assenso su opere, atti o fatti, e quanto altro le parti ritengano utile Disciplinare. Le procedure inerenti il carattere "dominicale" delle aree appartenenti al demanio (sdemanializzazione, ampliamento) restano di competenza dello Stato (Agenzia del Demanio), in qualità di soggetto titolare dei beni del demanio fluviale. Alla Regione, come previsto dal c. 114, dell'Art. 3 della LR 1/2000, compete la determinazione dei limiti tra demanio fluviale e proprietà contigue sia per il reticolo idrico principale che minore, nonché esprimere apposito parere sulle alienazioni e sdemanializzazioni ai sensi della DGR X/2176/2014 e Decreto dirigenziale 7644/2014.

ARTICOLO 6 CANONI DI AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE

Per il Reticolo Idrico Principale, i canoni per le autorizzazioni o le concessioni sono determinati dalla Regione Lombardia (si veda l'allegato F della DGR X/4229/2015) e sono soggetti ad aggiornamento sulla base dell'andamento del costo della vita e/o revisione da parte della stessa Regione Lombardia.

Analogamente al Reticolo Idrico Principale, i canoni per le autorizzazioni o le concessioni lungo il Reticolo Idrico Minore sono determinati dalla Regione Lombardia (si veda anche in questo caso l'allegato F della DGR X/4229/2015) e sono soggetti ad aggiornamento sulla base dell'andamento del costo della vita e/o revisione da parte della stessa Regione Lombardia.

I canoni relativi alle autorizzazioni sul reticolo idrico minore, sono correlati alla partecipazione delle spese generali di gestione (amministrativa) e di manutenzione delle aree afferenti al demanio idrico (anche in proiezione verso l'alto od il basso in osservanza comunque dell'Art. 840 del Codice Civile), e/o eventuali aggravii di manutenzione delle aree afferenti al demanio idrico conseguenti all'autorizzazione.

In applicazione delle sentenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 91/2004 e 129/2005, i canoni di concessione possono essere esigiti dalla Pubblica Amministrazione solo per i corsi d'acqua ubicati su aree del demanio fluviale facenti parte del Reticolo Idrico Principale o Minore. Pertanto, la concessione, analogamente alla previsione del punto 3 dell'abrogata DDG 8943/2007 (in assenza di diversa ed esplicita previsione della DGR X/4229/2015), è applicabile solo quando l'alveo è catastalmente individuabile (anche in proiezione verso l'alto od il basso in osservanza dell'Art. 840 del Codice Civile). Unica eccezione è rappresentata dagli scarichi nel Reticolo Idrico Principale o Minore i quali, interferendo con il regime idrologico / idraulico del corso d'acqua, generano un aggravio delle spese di manutenzione delle aree afferenti al demanio idrico.

Il titolare dell'autorizzazione o concessione che è tenuto al versamento del canone, viene definito "possessore dell'opera" (potendone disporre e soggetto preposto agli interventi di manutenzione). Nel caso in cui il proprietario dell'opera (o soggetto che ha realizzato l'opera per sue necessità) non sia individuabile o rintracciabile o, comunque, non abbia più un interesse specifico, l'utilizzatore viene considerato il "possessore dell'opera" e quindi tenuto a sottoscrivere il Disciplinare (diventa titolare dell'autorizzazione o concessione) e tenuto al versamento del canone.

Nel caso di diversione del corso d'acqua, o apertura di nuovo corso d'acqua, il pagamento degli eventuali canoni, salvo diverse pattuizioni o preesistenza degli attraversamenti sul vecchio corso d'acqua, spetta al richiedente della diversione o dell'apertura del nuovo corso d'acqua.

In caso di derivazioni di acque, l'utilizzo di aree del demanio fluviale sottese non è soggetto a canone, in quanto il canone di derivazione ha natura di corrispettivo per l'uso del bene pubblico nella sua interezza.

2. IL GOVERNO DELLE ACQUE METEORICHE

Il presente capitolo disciplina le modalità d'uso e di gestione delle principali opere per la raccolta ed il governo delle acque, non afferenti al reticolo idrico principale, minore o di reti fognarie del comune di Casatenovo. Essendo argomento connesso con la gestione delle acque meteoriche ed il reticolo drenante, in questa sede vengono altresì esposti i criteri che disciplinano la gestione delle acque meteoriche nelle aree agricole.

Gli interventi del presente capitolo, fatto salvo esplicite necessità di assenso riportate negli articoli seguenti, non sono soggette a parere di natura idraulica.

Per quanto disciplinato al presente Capitolo non si applicano i divieti di cui all'Art. 115 del d.lgs. 152/2006.

ARTICOLO 7 CANALI E FOSSI CONTIGUI ALLA VIABILITÀ

È vietato porre ostacolo al libero deflusso delle acque nei fossi laterali alla viabilità.

È parimenti vietato impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano dalle strade nei terreni posti a quota inferiore.

Per la realizzazione delle diramazioni, nonché delle opere per l'accesso ai fondi e fabbricati contigui alla viabilità, l'ente gestore della strada o i proprietari interessati debbono realizzare e mantenere a loro spese gli attraversamenti dei fossi laterali alla viabilità. Gli attraversamenti, oltre a non alterare la sede o il piano viabile, dovranno essere dimensionati in modo tale da non limitare il libero deflusso, anche in caso di trasporto di materiali in sospensione o flottanti.

Nei fossi contigui alle strade è vietato, salvo autorizzazione dell'ente gestore della strada, realizzare scarichi o convogliare acque di qualunque natura e provenienza.

Gli enti gestori o i possessori di canali artificiali esistenti lateralmente o in contatto alla viabilità sono obbligati ad impedire fenomeni di allagamento od esondazione ed ogni danneggiamento al corpo stradale ed alle sue pertinenze.

I proprietari dei fondi confinanti con i fossi di scolo contigui alla viabilità hanno l'obbligo di mantenere le ripe in stato tale da impedire il franamento di terreno che possa ostruire i fossi o il piano viabile.

L'irrigazione dei terreni laterali alla viabilità deve essere regolata in modo tale che non derivi alcun danno alle strutture viarie, o che l'acqua in eccesso sia convogliata nei fossi contigui alle strade. Nel caso siano prevedibili tali problemi, dovrà essere opportunamente realizzato un controfosso. Nel caso di realizzazione di canali e fossi nei terreni contigui alla viabilità (escluso i controfossi per la raccolta delle colature), la distanza degli stessi dal fosso stradale o dalla cunetta deve essere uguale almeno alla loro profondità. La misura deve essere effettuata dal ciglio più esterno del fosso stradale o della cunetta o dal ciglio degli sterri, se la viabilità è in trincea, o dal piede della scarpa, se la strada è in rilevato. Comunque la distanza non potrà mai essere minore di tre metri, anche se il canale o il fosso sia meno profondo.

ARTICOLO 8 CANALI DI SCOLO E AREE COLTIVATE

Laddove si rilevi l'assenza di scoli naturali dei terreni, i proprietari dei terreni sottostanti non possono opporsi che in questi si aprano i canali o fossi e che si formino argini ed altre opere indispensabili per procurare a quelli soprastanti un sufficiente scolo artificiale. Se esistono pubblici colatoi ovvero se è possibile immettere le acque di drenaggio direttamente in un elemento del reticolo idrografico, si deve provvedere affinché le acque vi siano immesse con gronde o canali. L'immissione delle acque in elementi del Reticolo Idrico Principale è soggetta ad autorizzazione o concessione regionale. L'immissione delle acque in elementi del Reticolo Idrico Minore è soggetta ad autorizzazione o concessione comunale.

Se per opere di sistemazione agraria si rende necessaria una modificazione del deflusso naturale delle acque, è dovuta un'indennità al proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha recato pregiudizio. In tali casi, salvo sempre l'effetto delle convenzioni, dei possessi e delle servitù legittimamente acquistate, i proprietari dei terreni sovrastanti, insieme agli obblighi generali esposti dalla legge per l'acquisto della servitù coattiva di acquedotto, avranno quello di formare e mantenere perpetuamente a loro spese i canali di scolo, di difendere i fondi attraverso i quali essi passano e di risarcire i danni che possano in ogni tempo derivarne. Ciò è applicabile anche quando le opere siano finalizzate alla bonifica di terreni paludosi/acquitrinosi e/o vallivi, e che la bonifica si faccia per asciugamento e/o per colmata.

Le aree agricole e gli incolti che per ragioni morfologiche, geomorfologiche e geologiche necessitano di particolare gestione delle acque di ruscellamento superficiale sono identificate nella cartografia allegata al regolamento del Reticolo Idrico Minore (Fascia NC). All'interno di queste aree è fatto obbligo di attuare pratiche colturali (arature, seminativi, ecc..) in senso trasversale rispetto alla linea di pendenza del terreno, in modo da creare strutture morfologiche in grado di rallentare ed interrompere il ruscellamento delle acque lungo la direzione di massima pendenza.

Come stabilito dalla Legge 2248/1865, le opere aventi per unico oggetto il favorire lo scolo, la bonifica e la migloria dei terreni per problemi connessi alle acque, sono a carico esclusivo dei proprietari dei terreni stessi.

Le attività che si possono svolgere nelle paludi sono regolamentate da leggi speciali.

È vietata la bonifica, anche parziale, di zone umide o paludi, inserite in aree tutelate dal punto di vista ambientale o in riserve naturali, ovvero riconosciute in atti di pianificazione territoriale. La bonifica delle zone umide o paludi non ricadenti nei casi precedentemente citati è comunque soggetta ad autorizzazione Comunale.

Se la bonifica ha luogo su terreni di differente proprietà, i proprietari devono essere riuniti in comprensori e saranno tenuti a costituire un consorzio, la cui istituzione, modificazione ed amministrazione sarà regolata dall'Allegato F della L.2248/1865.

3. CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE E NULLA-OSTA DI NATURA IDRAULICA

Relativamente al Reticolo Idrico Minore le competenze comunali in merito a concessioni, autorizzazioni e nulla osta di natura idraulica sono dettagliate negli articoli del presente capitolo.

ARTICOLO 9 CONCESSIONE IDRAULICA

La concessione idraulica, come definita all'Articolo 3, deve essere richiesta al Comune nei seguenti casi:

- a) **concessione con occupazione fisica di area demaniale:** quando atti, opere o fatti ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, sia che siano già state oggetto di concessione (una volta scaduta), sia che non siano mai state oggetto concessione;
- b) **concessione senza occupazione fisica di area demaniale:** quando atti, opere o fatti non toccano direttamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale (inferiormente o superiormente) dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei), sia che siano già state oggetto di concessione (una volta scaduta), sia che non siano mai state oggetto concessione.

Non possono essere rilasciate concessioni con occupazione di demanio idrico di durata indeterminata. La durata della concessione, fatto salvo durata inferiore richiesta da parte del soggetto interessato, è stabilita in 30 anni, con possibilità di rinnovo della stessa; analogamente per le opere di pubblica utilità, realizzate da un Ente Pubblico, la durata può essere elevata ad un massimo di anni 30 (trenta). Rimane, comunque, a discrezione dell'Autorità Idraulica la valutazione di una diversa durata a seconda del singolo provvedimento. La concessione idraulica, nei casi identificati come "opere minori" dall'Articolo 49 e sotto il profilo urbanistico – edilizio, costituisce anche titolo abilitativo alla realizzazione di eventuali opere. A tal fine, nella domanda di autorizzazione idraulica deve essere esplicita la richiesta del titolo abilitativo urbanistico – edilizio per le "opere minori" e deve essere allegata adeguata documentazione a firma di un professionista abilitato. Eventuali ulteriori autorizzazioni o nulla osta di carattere paesistico – ambientale o di altra natura non possono essere conglobati nella concessione idraulica.

ARTICOLO 10 AUTORIZZAZIONE IDRAULICA

L'Autorizzazione idraulica, come definita all'Articolo 3, congloba il nulla osta idraulico e deve essere richiesta al Comune per i seguenti casi:

- a) atti, opere o fatti che occupino, anche in proiezione verso l'alto od il basso, superfici non del demanio fluviale relative all'alveo od alle rive dei corsi d'acqua o dei bacini lacustri, sia che siano già state oggetto di autorizzazione (una volta scaduta), sia che non siano mai state autorizzate;
- b) atti, opere o fatti che riguardano porzioni di aree non del demanio fluviale, non esondabili con piena ordinaria e ricadenti entro fasce di rispetto del demanio idrico, ma comunque in grado di interferire direttamente con il regime normale del corso d'acqua, sia che siano già state oggetto di autorizzazione (una volta scaduta), sia che non siano mai state autorizzate;
- c) atti, opere o fatti che riguardano porzioni di aree non del demanio fluviale, non esondabili con piena ordinaria e ricadenti entro fasce di rispetto del demanio idrico, ma potenzialmente in grado di interferire a causa della complessità delle opere, con il regime del corso d'acqua in caso di eventi eccezionali, sia che siano già state oggetto di autorizzazione (una volta scaduta), sia che non siano mai state oggetto di autorizzazione.

L'autorizzazione idraulica, nei casi identificati come "opere minori" dall'Articolo 49 e sotto il profilo urbanistico – edilizio, costituisce anche titolo abilitativo alla realizzazione di eventuali opere. A tal fine, nella domanda di autorizzazione idraulica deve essere esplicita la richiesta del titolo abilitativo urbanistico – edilizio per le "opere minori" e deve essere allegata adeguata documentazione a firma di un professionista abilitato.

Eventuali autorizzazioni o nulla osta di carattere paesistico – ambientale o di altra natura, non possono essere conglobati nell'autorizzazione idraulica.

La durata dell'autorizzazione, fatto salvo diverse disposizioni riportate negli articoli seguenti, è illimitata, o di durata inferiore se richiesta da parte del soggetto interessato (fermo restando i casi di revoca o decadenza stabiliti dal Disciplinare o quelli legati a: motivi di interesse generale, tutela della pubblica incolumità, morosità superiori all'annualità o ad impropria attuazione di quanto autorizzato).

ARTICOLO 11 NULLA OSTA IDRAULICO

Il nulla osta idraulico, come definito all'Articolo 3, viene richiesto al Comune per i soli interventi in ambito del Reticolo Idrografico Minore di propria competenza, che non interessano aree di demanio fluviale e solamente per i seguenti casi:

- a) interventi che ricadono nella fascia di rispetto NA, così come definita ed identificata nei seguenti Articoli 12 e 13;
- b) opere legate alla formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo;
- c) interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa, quali ad esempio manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ovvero altri interventi o usi analoghi di volta in volta valutati dal Comune.

Qualora nel corso dell'istruttoria, in base a motivate ed autonome considerazioni di natura idraulica o relative alla complessità delle opere, il Comune rilevasse una possibile interferenza con il regime del corso d'acqua

anche solo in caso di eventi eccezionali, ovvero rilevasse la necessità di impartire particolari prescrizioni cui subordinare l'effettuazione degli atti, opere o fatti, l'istanza di nulla osta viene automaticamente annullata e d'ufficio, nel rispetto delle norme e procedure che regolano i procedimenti amministrativi della Pubblica Amministrazione, tramutata in una istanza di autorizzazione rientrando nella disciplina di quanto previsto dall'Articolo 10.

Il nulla osta idraulico, sotto il profilo urbanistico – edilizio, non costituisce titolo abilitativo alla realizzazione di eventuali opere o conglobante eventuali autorizzazioni o nulla osta di carattere paesistico – ambientale o di altra natura.

La durata del nulla osta è illimitata, fatto salvo comunque una richiesta di durata inferiore da parte del soggetto interessato.

4. FASCE DI RISPETTO

ARTICOLO 12 TIPOLOGIA DELLE FASCE DI RISPETTO PRESENTI IN AMBITO COMUNALE

In ambito del territorio comunale di Casatenovo, sono identificate 3 diverse fasce di rispetto, ciascuna caratterizzata da un diverso grado di tutela e da una specifica disciplina.

Le fasce individuate sono:

1) **Fascia NA.** Costituisce l'ambito di maggior tutela. La Fascia NA è individuata in base a ragioni di tutela della pubblica incolumità, protezione del demanio idrico, fluviale e delle caratteristiche fisiografiche ed ambientali proprie dei corsi d'acqua. Si colloca in adiacenza all'alveo dei corsi d'acqua del Reticolo Minore e Principale. E' sempre presente ed ha una ampiezza di 10 metri, sviluppandosi a partire dal limite esterno dall'alveo (per i criteri di identificazione spaziale si faccia riferimento a quanto stabilito dall'Articolo 13). Questa fascia è individuata in funzione di:

- a) migliorare la sicurezza idraulica del territorio attraverso il controllo mirato delle opere, insediamenti, manufatti e usi del territorio che interferiscono con gli alvei fluviali e le relative fasce di esondazioni in caso di piena;
- b) favorire il recupero degli ambiti fluviali all'interno del sistema regionale del verde e grandi corridoi ecologici;
- c) garantire il mantenimento della funzionalità degli alvei, delle opere idrauliche e di difesa del suolo anche attraverso il corretto svolgimento delle attività di polizia idraulica;
- d) disincentivare gli usi del suolo incompatibili con la sicurezza idraulica e l'equilibrio ambientale;
- e) promuovere la delocalizzazione degli insediamenti incompatibili e l'adeguamento dei manufatti interferenti;
- f) realizzare interventi che non modifichino negativamente gli obiettivi di qualità ambientale con particolare riguardo alla tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua con lo scopo di preservare i paesaggi, le zone umide ed arrestare la perdita di biodiversità.

2) **Fascia NB.** colloca esternamente alla precedente, può essere assente, ma sul Comune di Casatenovo essa è presente su tutti i corsi d'acqua e coincide con gli ambiti soggetti alla Classe di Fattibilità 4 così come identificati dallo Studio Geologico comunale e recepiti dal PGT. Non ha una ampiezza minima ed è individuata in base a ragioni di protezione del demanio idrico e tutela della pubblica incolumità. Questa fascia comprende uno o più dei seguenti elementi:

- a) aree protette o parzialmente protette da interventi di difesa idraulica o/e che, in caso di eventi meteorici eccezionali (indicativamente con tempo di ritorno di 100 anni), sono potenzialmente soggette a fenomeni di erosione fluviale e conseguenti instabilità;

- b) aree inondate in caso di eventi meteorici eccezionali (su base morfologica) o inondabili in base a verifiche idrauliche disponibili o realizzate ad – hoc (con tempo di ritorno compreso tra 100 e 200 anni), aventi modesti valori di velocità ed altezza della lama d'acqua, o che mostrano evidenze di dinamica geomorfologica che fanno presupporre modesti valori di velocità ed altezza della lama d'acqua, tali comunque da non pregiudicare l'incolumità delle persone e/o la funzionalità di edifici e infrastrutture e/o lo svolgimento di attività economiche;
- c) aree con presenza di emergenze idriche diffuse (non rientranti tra quelle classificabili come fontanili o sorgenti) e zone umide, anche qualora non direttamente connesse al corso d'acqua;
- d) aree soggette a colate detritiche o soliflusso correlato alla divagazione delle acque in prossimità delle aste fluviali, identificate in base a criteri di dinamica geomorfologica o in base a modelli matematici.


Nell'ambito della fascia NB, per i fenomeni previsti ai punti a), b), c), e d), l'attuazione di misure di mitigazione del rischio ai fini di consentire la trasformazione d'uso del suolo, temporanea o permanente, è giudicata compatibile per il regime idraulico / ecosistemico / biologico del corso d'acqua.

La fascia NB definita per gli elementi del RIM del comune di Casatenovo coincide, in termini areali, con le aree a classe di fattibilità IV relativa alle limitazioni di carattere geologico.

- 2) **Fascia NC.** Si tratta di una fascia specificatamente individuata in ragione di particolari e precise problematiche di gestione ravvisate nel corso delle attività propedeutiche alla stesura del presente regolamento. Si tratta di aree agricole in cui si ritiene necessario e vincolante attuare particolari procedure ed attività di gestione agronomica nonché di regolazione delle acque di ruscellamento superficiale, così come definito al precedente Articolo 8.

Non ha una geometria fissa, ma è in continuità esterna con la fascia NB ed è identificata su base cartografica. All'interno della Fascia NC le norme di buona pratica agricola esposte nell'Articolo 8 hanno valore di obbligo vincolante.

I rapporti tra le diverse fasce NA e NB sono i seguenti:






ARTICOLO 13 LIMITI DELLE FASCE DI RISPETTO


I limiti delle fasce di rispetto si individuano su base geometrica ovvero morfologico-ambientale:

a) i limiti individuati prevalentemente su base geometrica sono relativi alla fascia NA, quando non diversamente riportati nell'allegato grafico "Individuazione del reticolo idrico minore e delimitazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua".


In considerazione del regime prevalentemente torrentizio dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore, della irregolare distribuzione e tipologia delle opere di difesa e regolazione, l'ampiezza della fascia di rispetto decorre da elementi fisici facilmente individuabili.

Pertanto la misura della fascia di rispetto, effettuata in orizzontale ed ortogonalmente ad ogni tratto del corso d'acqua, presenta le casistiche non derogabili, esposte nella seguente tabella

	<p>Caso 1 – Corso d'acqua con sponde stabili ancorché variabili in base al livello idrico: la fascia di rispetto decorre dalla sommità della sponda incisa.</p>
	<p>Caso 2 – Corso d'acqua con sponde stabili (idoneamente consolidate o protette): la fascia di rispetto decorre esternamente alla sommità dei manufatti di consolidamento e/o protezione.</p>
	<p>Caso 3 – Corso d'acqua con argini in rilevato: la fascia di rispetto decorre dal piede esterno degli argini e loro accessori. Nel caso siano presenti uno o più ordini di argini golenali, la distanza si intende dal piede esterno dell'argine maestro.</p>



Nel caso in cui la morfologia lungo il corso d'acqua sia caratterizzata dalla presenza di scarpate o versanti con sponde stabili, la fascia di rispetto si sviluppa comunque sulla base della casistica sopra riportata e come graficamente di seguito esemplificato.



Quando invece le sponde non sono identificabili in quanto parte integrante del versante, come previsto dalla DGR X/4229/2015, la fascia di rispetto decorre dalla linea individuata dalla piena ordinaria che deve essere di volta in volta determinata.

A causa della scala di restituzione dell'elaborato cartografico e delle limitazioni della base aerofotogrammetria impiegata, non è possibile rappresentare fedelmente l'andamento delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua e neppure valutarne l'ampiezza in ogni punto. Pertanto, per gli interventi prossimi ai corsi d'acqua e nelle porzioni in cui la fascia è determinata su base geometrica, l'ampiezza deve essere determinata di volta in volta in sito (con misure in orizzontali e planimetricamente ortogonali ad ogni tratto del corso d'acqua); tale determinazione, validata dagli uffici preposti alla Polizia Idraulica, vale a determinare la compiuta distanza dell'intervento dal corso d'acqua ed il rispetto delle distanze da quest'ultimo come sopra rappresentate.

b) i limiti identificati su base morfologica sono relativi alla fascia NB. Sono riportati nell'allegato "Individuazione del reticolo idrico minore e delle relative fasce di rispetto" al quale si deve fare riferimento per la loro individuazione.

Gli elementi geomorfologici di riferimento utilizzati per la delimitazione delle fasce sono: andamento della superficie topografica per quanto concerne fenomeni rapportati al movimento di fluidi (acqua o colate/trasporto solido), estensione del fenomeno per quanto riguarda instabilità strettamente correlate al corso d'acqua e le superfici boscate strettamente correlate al sostengono delle ripe dei corsi d'acqua.

In caso di sovrapposizione tra diversi tipi di fasce per via della contiguità di corsi d'acqua, le previsioni della fascia NA prevalgono rispetto alle previsioni della fascia NB.

5. INTERVENTI, OPERE, ATTI O FATTI VIETATI O REGOLAMENTATI O LIBERI NELL'ALVEO, SULLE SPONDE E NELLE FASCE DI RISPETTO

5.1 ENTRO L'ALVEO E SULLE SPONDE

Il presente paragrafo disciplina gli interventi, le opere, gli atti ed i fatti vietati o regolamentati entro l'alveo, sulle sponde o sugli argini, come definiti all'Articolo 13. Sono soggetti alla medesima disciplina anche i lavori di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione (anche senza modifica di forma e condizioni d'utilizzo delle opere), con esclusione dei casi previsti all'Articolo 24 o di specifiche ulteriori esclusioni riportate nel presente capitolo. Gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sono liberi, purché non alterino o modificchino, anche temporaneamente ed indirettamente, le condizioni di esercizio delle opere esistenti. Tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Capo e ricadente entro l'alveo e sulle sponde, è da considerarsi libero (fatto salvo autorizzazioni di natura urbanistica – edilizia ed ambientale).

ARTICOLO 14 INTERVENTI, OPERE, ATTI E FATTI VIETATI

Ad esclusione dei casi previsti al capitolo 6, entro l'alveo e sulle sponde sono **vietati** i seguenti interventi, opere, atti e fatti (ex art.96 RD 523/1094):

- a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele o imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di dieci metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dalla "Autorità Idraulica" competente;
- e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
- f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
- g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;

- h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
- i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpate, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;
- j) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
- k) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- l) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;
- m) lo stabilimento di molini natanti.

ARTICOLO 15 INTERVENTI VIETATI/REGOLAMENTATI: TOMBINATURE

Ai sensi dell'Art. 115 del d.lgs. 152/2006, è vietata la tombinatura dei corsi d'acqua, tutela della pubblica incolumità. Nei casi ammessi, le opere di tombinatura possono essere autorizzate o concesse, fatto salvo l'osservanza di ulteriori prescrizioni da parte dell'Ente Competente, secondo i seguenti requisiti tecnici minimi inderogabili:

- a) la sezione di deflusso netta interna deve essere determinata in base a specifiche verifiche idrauliche e, comunque, deve avere dimensioni minime da permetterne l'agevole ispezionabilità;
- b) deve essere previsto un pozzetto di ispezione ogni 30 metri di sviluppo del tratto tombinato, o con interasse minore se l'analisi progettuale effettuata lo richiede;
- c) deve essere predisposto un programma di mantenimento della sezione di deflusso di progetto ed effettuata la pulizia, almeno due volte all'anno e, comunque, ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
- d) devono essere previste opere di intercettazione del trasporto di fondo e flottante nelle zone di imbocco. Di dette opere deve essere predisposto un adeguato programma di manutenzione.

Per quanto riguarda le opere di tombinatura autorizzate, anche in sanatoria o riconosciute ai sensi delle presenti norme, non se ne potrà disporre la rimozione tranne nei casi di accertato pregiudizio per la pubblica incolumità e si potrà procedere al rinnovo della concessione e/o autorizzazione. Gli interventi di restauro, risanamento o ristrutturazione delle tombinature esistenti dovranno conseguire il non pregiudizio per la pubblica incolumità di tali opere, anche mediante l'eventuale adozione di uno o più requisiti tecnici riportati nei punti precedenti del presente Articolo.

ARTICOLO 16 INTERVENTI REGOLAMENTATI: ATTRAVERSAMENTI

Le opere di attraversamento, anche temporanee, sono autorizzate o concesse, fatto salvo l'osservanza di ulteriori prescrizioni da parte dell'Ente Competente, purché non comportino, nemmeno con le opere collaterali od accessorie di protezione, restringimenti della sezione di deflusso o riduzione della pendenza del tratto di corso d'acqua in corrispondenza dell'attraversamento.

Per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore è vietata la realizzazione di attraversamenti con pile in alveo o sulle sponde.

- a) **Attraversamenti aerei per la viabilità.** Per la progettazione degli attraversamenti (ponti e viadotti) si dovrà garantire, indipendentemente dalla luce netta e dall'utilizzo (viabilistico, pedonale, ciclabile, ecc.), un franco minimo tra quota di massima piena di progetto e quota di intradosso del ponte pari a 0,5 volte l'altezza cinetica della corrente, comunque non inferiore a 1,00 m e la quota dell'intradosso non potrà essere inferiore a quella del piano campagna contiguo al corso d'acqua. Oltre a ciò, deve essere sempre comunque garantita una sezione di deflusso netta interna di dimensioni minime di 1,50 x 1,50 metri (ovvero 2,25 m² minimo).
- b) **Attraversamenti aerei di servizi a rete.** Sono ammessi gli attraversamenti aerei dei servizi a rete a cavo flessibile (elettricità, telefonia, dati, ecc.), purché l'altezza minima dall'alveo del cavo flessibile sia almeno cinque metri. È vietata la realizzazione di attraversamenti aerei di servizi a rete in condotta rigida (tipo ponti-canale per acquedotti, fognature, metanodotti, ecc.) ai fini di preservare gli aspetti paesaggistici dei corsi d'acqua. Possono comunque essere realizzati attraversamenti aerei di servizi a rete in condotta rigida purché questi siano ancorati od annegati entro manufatti esistenti correlati alla viabilità. È vietata la realizzazione di pali o tralicci, di qualunque natura e per qualunque utilizzo, entro l'alveo e sulle sponde. Quelli esistenti, al loro deperimento, non potranno essere rinnovati o sostituiti.
- Gli attraversamenti di canali o condotte di trasporto di fluidi a pelo libero sono ammessi solo attraverso sifoni. Per i ponti-canale esistenti, fatto salvo che questi siano tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004, o comunque individuati come beni storico-architettonici da strumenti di pianificazione vigenti, non potranno essere rinnovati a loro deperimento.
- c) **Attraversamenti in subalveo.** Sono sempre ammessi gli attraversamenti in subalveo di qualsiasi tipo. Dovrà essere prevista adeguata protezione dell'attraversamento in subalveo in rapporto alla dinamica fluviale e con particolare riguardo all'erosione, garantendo comunque un franco minimo tra superficie dell'alveo e sottoservizio pari ad almeno 0,80 metri. Se l'alveo si sviluppa in roccia o su specifica analisi del progettista, il franco può essere inferiore.
- d) **Attraversamenti in alveo.** Gli attraversamenti in alveo del corso d'acqua sono ammessi solo nel caso della viabilità (di qualsiasi tipo) e devono presentare caratteristiche idrauliche e paesistiche compatibili con la presenza del corso d'acqua. Non dovranno alterare la sezione di deflusso o la pendenza del profilo di fondo.

ARTICOLO 17 INTERVENTI VIETATI/REGOLAMENTATI: OPERE ED INFRASTRUTTURE LONGITUDINALI

Le opere ed infrastrutture longitudinali ai corsi d'acqua, diverse dalle opere previste al Capitolo 6, sono vietate. Deroga a tale divieto è ammessa per le opere pubbliche o di interesse pubblico e/o di pubblica utilità entro il centro edificato delimitato ai sensi dell'Art. 18 della Legge 865/1971, ovvero quelle aree che, all'atto di adozione delle presenti norme, siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree di frangia. Nei casi ammessi, le opere ed infrastrutture longitudinali possono essere **concesse** e o assentite con **nulla osta**, fatto salvo l'osservanza di ulteriori prescrizioni da parte dell'Ente Competente, purché non prevedano, anche con le opere collaterali, alcuna riduzione della sezione di deflusso esistente.

ARTICOLO 18 INTERVENTI REGOLAMENTATI: OPERE DI SCARICO

E vietata la realizzazione di manufatti di scarico in alveo, fatta salva la realizzazione di opere collaterali finalizzate a rendere compatibile la dinamica idraulica dello scarico con il regime del corso d'acqua (smorzatori, ecc.), senza l'applicazione di ulteriori canoni quando previsti.

E ammessa la realizzazione dei manufatti di scarico sulle sponde, fatto salvo il rispetto di quanto disposto dal Capitolo 7 riguardo alle massime quantità immesse nel corso d'acqua.

Fatto salvo l'osservanza di ulteriori prescrizioni da parte dell'Ente Competente, il manufatto di scarico, per essere autorizzato, dovrà essere previsto in modo tale che lo scarico avvenga nella medesima direzione di flusso della corrente. Si dovranno inoltre prevedere idonei accorgimenti tecnici per evitare la formazione di turbolenze nel corpo ricettore e/o l'innescare di fenomeni erosivi di fondo o di sponda.

Il manufatto di scarico deve essere compatibile con l'assetto delle difese idrauliche esistenti o programmate, non deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante e deve essere collocato superiormente alla quota del tirante di piena determinata secondo modalità contenute nel Capitolo 12 o avere, sempre in caso di piena, un carico idraulico che impedisca fenomeni di riflusso.

La realizzazione di nuove condotte di scolo attraverso gli argini e la rimozione di quelle esistenti, sono attività consentite benché soggette ad autorizzazione, fatto salvo improcrastinabili ed immediate esigenze di natura idraulica accertate dall'organo di Polizia Idraulica.

ARTICOLO 19 INTERVENTI REGOLAMENTATI: REGOLAZIONE E/O DERIVAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI

La realizzazione delle opere di derivazione di acque superficiali, sia temporanee che permanenti ivi comprese le derivazioni finalizzate alla navigazione, nonché la realizzazione delle opere correlabili alla derivazione stessa o connesse al suo esercizio, è ammessa con concessione ai sensi del RD 1775/1933 e/o dal RR 2/2006, previo parere obbligatorio del Comune, anche quando finalizzate alla navigazione.

Con esclusione delle procedure di autorizzazione unica di cui al d.lgs. 387/2003, per la realizzazione delle opere di derivazione permane comunque la necessità di ottenere specifiche autorizzazioni edilizie e urbanistiche e/o ambientali dagli Enti competenti.

Quanto stabilito dal presente articolo non è soggetto a canone comunale, in quanto il canone di derivazione ha natura sovra comunale in quanto corrispettivo per l'uso del bene pubblico sotteso nella sua interezza (uso del bene pubblico acqua ed uso del bene pubblico suolo).

Il parere del Comune dovrà valutare, per le opere di derivazione che si sviluppano trasversalmente e per l'intera sezione del corso d'acqua, le soluzioni che consentano il mantenimento della continuità ecologica del corso d'acqua, tra la porzione a monte e la porzione di valle dell'opera di derivazione (scale di rimonta dell'ittiofauna), ed i sistemi di rilascio del Deflusso Minimo Vitale (DMV) il cui quantitativo viene determinato in base alla normativa vigente.

Sono soggetti a medesima procedura anche i lavori, atti o fatti che possano alterare o modificare, anche temporaneamente ed indirettamente, le condizioni delle derivazioni esistenti. Il restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione, anche attraverso demolizione con ricostruzione (senza modifica di forma, materiali e condizioni d'utilizzo) per le opere previste dal presente Articolo, già autorizzate o concesse e che non hanno generato problemi per la pubblica incolumità, sono liberi in considerazione della prevalenza degli interessi pubblici di tali fatti od atti rispetto alle necessità di controllo dal punto di vista idraulico.

ARTICOLO 20 INTERVENTI REGOLAMENTATI: DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE

È sempre ammessa con concessione ai sensi del RD 1775/1933 e/o dal RR 2/2006, su parere obbligatorio del Comune ma non vincolante, la realizzazione di opere per la derivazione delle acque sotterranee ed al loro esercizio. Rientrano in questa categoria i prelievi idrici da sorgenti che alimentano direttamente il reticolo idrografico superficiale, intercettate comunque a monte della loro venuta a giorno.

Quanto stabilito dal presente articolo non è soggetto a canone comunale, in quanto il canone di derivazione ha natura di corrispettivo per l'uso del bene pubblico sotteso e nella sua interezza (uso del bene pubblico acqua ed uso del bene pubblico suolo). Le opere di derivazione non dovranno prevedere alcuna riduzione della sezione di deflusso esistente e non devono modificare, anche con le opere collaterali, la dinamica del corso d'acqua. Si dovrà prevedere, al fine di preservare la naturalità del corso d'acqua e se tecnicamente possibile, che lo scarico di troppo pieno (se previsto) sia rilasciato nel corso d'acqua in corrispondenza dell'opera di captazione.

Sono soggetti a medesima procedura anche i lavori, atti o fatti che possano alterare o modificare, anche temporaneamente ed indirettamente, le condizioni delle derivazioni esistenti.

Permane comunque la necessità di ottenere le specifiche autorizzazioni edilizie urbanistiche e/o ambientali dagli Enti competenti per la realizzazione delle opere.

Il restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione, anche attraverso demolizione con ricostruzione (senza modifica di forma, materiali e condizioni d'utilizzo) per le opere previste dal presente Articolo, già autorizzate o concesse e che non hanno generato problemi per la pubblica incolumità, sono liberi in considerazione della prevalenza degli interessi pubblici di tali fatti od atti rispetto alle necessità di controllo dal punto di vista idraulico.

ARTICOLO 21 INTERVENTI VIETATI/REGOLAMENTATI: COSTRUZIONE E MODIFICHE D'USO DEL SUOLO

Sono vietati gli interventi di nuova costruzione entro l'alveo e le sponde e relativa proiezione verso l'alto o il basso. Sono altresì vietati gli interventi di ristrutturazione urbanistica che non contemplino misure di riqualificazione dell'ambiente fluviale e riduzione della pericolosità connessa al corso d'acqua o includano interventi previsti dal Capitolo 8.

Per i manufatti esistenti, quando non di pregiudizio per la pubblica incolumità o soggetti a rischio rilevante, sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dall'Art. 3, lettere a), b) e c) del DPR 380/2001 e di recupero dei sottotetti, o gli interventi di demolizione senza ricostruzione, previa autorizzazione o concessione e fatto salvo l'osservanza di ulteriori prescrizioni da parte dell'Ente Competente.

Per i manufatti esistenti realizzati prima dell'anno 1904 o dotati di regolare nulla osta idraulico rilasciato dal competente Ufficio del Genio Civile e per i quali è necessario realizzare un miglior inserimento ambientale o siano collocati entro il centro edificato delimitato ai sensi dell'Art. 18 della Legge 865/1971, ovvero quelle aree che, all'atto di adozione delle presenti norme, siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree di frangia, sono consentiti anche gli interventi previsti dalla lettera d) dell'Art. 3 del DPR 380/2001 ed il soprizzo degli edifici esistenti purché si conseguano migliori condizioni di sicurezza.

Nel caso che i manufatti edilizi esistenti siano di pregiudizio per la pubblica incolumità e/o soggetti a rischio rilevante, anche a seguito dell'adozione di misure di mitigazione del rischio e previa verifica dell'inattuabilità o non convenienza degli interventi previsti al Capitolo 8, si applica quanto previsto dall'Art. 18bis delle N.d.A. del PAI, ovvero quanto previsto dall'Art. 1, c. 21 della Legge 308/2004. In questo caso il Comune, in sede di formazione del PGT o di Piani particolareggiati o degli altri strumenti urbanistici attuativi, anche mediante l'adozione di apposite varianti agli stessi, individua le aree destinate all'edilizia residenziale, alle attività produttive ed all'edificazione rurale nelle quali si vincola il trasferimento dei manufatti edilizi esistenti che sono di pregiudizio per la pubblica incolumità o soggetti a rischio rilevante. Negli strumenti di pianificazione esecutiva comunale tali operazioni di trasferimento sono dichiarate di pubblica utilità. I trasferimenti dovranno essere operati con convenzioni che assicurino le aree e i diritti edificatori già spettanti ai proprietari degli edifici esistenti che siano di pregiudizio per la pubblica incolumità o soggetti a rischio rilevante. I valori dei terreni espropriati ai fini della rilocalizzazione sono calcolati sulla base delle vigenti leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità. Le aree relitte devono essere trasferite al demanio fluviale libere da immobili, come stabilito dall'Art. 1, c. 22 della Legge 308/2004.

In luogo dell'applicazione del comma precedente, i fabbricati non vincolati ai sensi del d.lgs 42/2004 e ricadenti in alveo o nelle fasce di rispetto possono essere demoliti e ricostruiti in aree idrogeologicamente idonee; per attuare tale trasferimento si potrà fare riferimento alle previsioni dell'art. 14 del DPR 380/2001 per via del preminente interesse pubblico dato dall'integrale messa in sicurezza dei fabbricati, il tutto senza costi per la pubblica amministrazione.

Nel caso che i manufatti edifici esistenti e/o loro accessori e/o pertinenze siano di pregiudizio per la pubblica incolumità e/o soggetti a rischio rilevante ma siano anche vincolati ai sensi d.lgs. 42/2004, o comunque individuati come beni storico – architettonici da strumenti di pianificazione vigenti, non potrà essere applicato quanto previsto al comma precedente. In quest'ultimo caso si dovranno prevedere solo interventi in grado di garantire la tutela, protezione e salvaguardia del bene tutelato, eventualmente ricorrendo a quanto previsto dal Capitolo 8. In caso di interventi ai sensi del presente Articolo e ad esclusione del caso di trasferimento di

cui all'Art. 18bis delle NdA del PAI o simili, il soggetto attuatore è sempre tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione Pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e/o a persone comunque derivanti dalla presenza del corso d'acqua.

5.2 ENTRO LA FASCIA DI RISPETTO NA

Il presente paragrafo disciplina gli interventi, le opere, gli atti ed i fatti vietati o regolamentati entro la fascia di rispetto NA, delimitata planimetricamente con i criteri stabiliti dall'Articolo 13.

Sono soggetti alla medesima disciplina anche i lavori di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione (anche senza modifica di forma e condizioni d'utilizzo delle opere), con esclusione dei casi previsti all'Articolo 24 o di specifiche ulteriori esclusioni riportate nel presente paragrafo.

Sono comunque vietati entro la fascia di rispetto NA gli interventi, le opere, gli atti ed i fatti per la cui realizzazione si renda necessario effettuare uno o più degli interventi vietati dal paragrafo 5.1.

Tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente paragrafo relativamente alla fascia NA è da considerarsi libero (fatto salvo autorizzazioni di natura urbanistica – edilizia ed ambientale).

ARTICOLO 22 INTERVENTI, OPERE, ATTI E FATTI VIETATI

Ad esclusione dei casi previsti al Capitolo 6, nella fascia di rispetto NA e applicato l'art. Articolo 14, con le seguenti specificazioni o conferme dei divieti:

- a) nuove opere di urbanizzazione primaria per una fascia di 4 metri dal corso d'acqua ed indipendentemente dal soggetto giuridico attuatore. Riguardo a tale divieto, è prevista la seguente eccezione:
 1. in assenza di occupazione di aree demaniali, deroga al divieto è ammessa per la realizzazione di percorsi ciclopedonali e naturalistici che non alterino i valori naturali esistenti, favoriscano la fruizione e che non incidano, in modo assoluto e nemmeno con le opere collaterali od accessorie di protezione, sulle modalità di deflusso delle acque, sull'accessibilità al corso d'acqua e comportino restringimenti della sezione di deflusso o riduzione della pendenza del tratto di corso d'acqua;
 2. quanto previsto dall'Articolo 17.
- b) qualsiasi tipo di nuova recinzione fissa (cioè con fondazioni, assimilabili ai fabbricati) sia essa trasversale o longitudinale all'andamento del corso d'acqua, per una fascia di 4 metri dal corso d'acqua ed indipendentemente dal soggetto giuridico attuatore;
- c) cartelli pubblicitari di qualsiasi dimensione;
- d) modifiche morfologiche (scavi e/o riporti anche temporanei), tranne nei casi previsti dall'Articolo 25. Si intende incluso nel divieto, per una fascia di 4 metri dal corso d'acqua, anche il sommovimento del terreno (bonifica del terreno, coltivazioni professionali, ecc.);
- e) coltivazione, per una fascia di 4 metri dal corso d'acqua, di alberi, arbusti o siepi e di qualsiasi altra essenza non arborea od arbustiva che renda difficoltoso l'accesso e/o il transito dei mezzi meccanici per la manutenzione del corso d'acqua. Per le altre piantagioni si osserva una distanza minima pari 4 metri.

È comunque ammessa la piantagione di alberi ed arbusti nei casi rientranti nelle opere di regimazione, protezione e difesa di cui al Capitolo 6;

- f) qualsiasi tipo di attività, anche stagionale, che comporti una presenza continuativa di persone;
- g) transitare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade comunali e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio;
- h) alterazione dello stato, della forma, delle dimensioni, della resistenza e della convenienza all'uso dei manufatti attinenti gli argini, i loro accessori, le opere di difesa delle sponde e manufatti attinenti, tranne nei casi di intervento sulle opere di regimazione, protezione e difesa previsti al Capitolo 6;
- i) smaltimento di rifiuti di qualsiasi natura e/o esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti. Per le operazioni di recupero rifiuti, potranno essere mantenute quelle in atto al momento di adozione delle presenti norme, anche a seguito di rinnovo/modifica/estensione delle autorizzazioni in atto.
- l) è vietata la realizzazione di nuova edificazione, scavi e riporti di qualsiasi natura.

ARTICOLO 23 INTERVENTI, OPERE, ATTI O FATTI REGOLAMENTATI IN RELAZIONE A QUANTO CONSENTITO DAL PARAGRAFO .5.1

Il presente Articolo disciplina, entro la fascia di rispetto NA, tutti gli interventi, le opere, gli atti ed i fatti necessari per dare giusto compimento a quanto consentito al Paragrafo 5.1 secondo le modalità dallo stesso stabilite, o per dare corso ai divieti in esso previsti. Pertanto, nella fascia di rispetto NA:

- a) sono ammessi la movimentazione di terra, le modifiche morfologiche anche attraverso riporti, gli interventi di riqualificazione ambientale e la realizzazione delle opere accessorie necessarie per dare giusto compimento a quanto previsto e consentito ai sensi dell'Articolo 15;
- b) sono ammessi la movimentazione di terra, le modifiche morfologiche anche attraverso riporti, gli interventi di riqualificazione ambientale e la realizzazione delle opere accessorie necessarie per dare giusto compimento a quanto ammissibile ai sensi dell'Articolo 16; sono estesi alla fascia di rispetto NA i divieti riportati al punto b) dello stesso Articolo 16;
- c) sono ammessi la movimentazione di terra, le modifiche morfologiche anche attraverso riporti, gli interventi di riqualificazione ambientale e la realizzazione delle opere accessorie necessarie per dare giusto compimento a quanto previsto e consentito ai sensi dell'Articolo 17, dell'Articolo 18 e dell'Articolo 19;
- d) sono ammessi la movimentazione di terra, le modifiche morfologiche anche attraverso riporti, gli interventi di riqualificazione ambientale e la realizzazione delle opere accessorie necessarie per dare giusto compimento a quanto previsto ai sensi dell'Articolo 20; è estesa anche alla fascia di rispetto NA la possibilità di realizzazione opere di derivazione delle acque sotterranee eventualmente presenti nella fascia stessa, per le quali si applicano i medesimi criteri stabiliti dallo stesso Articolo 20;
- e) sono estesi a questa fascia di rispetto, secondo le medesime modalità stabilite dall'Articolo 21, i divieti che riguardano la nuova costruzione e la ristrutturazione urbanistica. Nel caso di effettuazione degli interventi ammessi dall'Articolo 21, in luogo dell'autorizzazione o concessione e previsto il rilascio di **nulla osta** o, se ne ricorrono i presupposti, della **concessione**.

5.3 ENTRO LA FASCIA DI RISPETTO NB

La fascia NB identifica le aree a classe di fattibilità 4 di pertinenza del reticolo idrografico, così come definite dal PGT e pertanto al suo interno vigono le disposizioni specifiche in merito a limiti e divieti legati alle limitazioni di carattere geologico.

Il presente paragrafo disciplina altresì gli interventi, le opere, gli atti ed i fatti vietati o regolamentati entro la fascia di rispetto NB, delimitata con i criteri stabiliti dall'Articolo 13.

Sono soggetti alla medesima disciplina anche i lavori di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione (anche senza modifica di forma e condizioni d'utilizzo delle opere), con esclusione dei casi previsti all'Articolo 24 o di specifiche ulteriori esclusioni riportate nel presente Capo. Sono comunque vietati entro la fascia di rispetto NB gli interventi, le opere, gli atti ed i fatti per la cui realizzazione si renda necessario effettuare uno o più degli interventi vietati dal Paragrafo 5.1.

Tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente paragrafo è da considerarsi libero (fatto salvo autorizzazioni di natura urbanistica – edilizia ed ambientale).

5.4 ENTRO LA FASCIA DI RISPETTO NC

Il presente paragrafo disciplina gli interventi, le opere, gli atti ed i fatti regolamentati entro la fascia di rispetto NC, delimitata con i criteri stabiliti dall'Articolo 13. Fatto salvo autorizzazioni di natura urbanistica – edilizia ed ambientale, ovvero le attività vietate dalle NTA del PGT per gli ambiti in cui ricadono i territori ricompresi nella fascia NC, vigono le seguenti limitazioni nella gestione dei coltivi:

- a) è vietato coltivare o attuare pratiche agricole in senso longitudinale rispetto alla linea di massima acclività del terreno;
- b) è vietato colmare e/o obliterare i fossati, le canalette di scolo e ogni altra struttura esistente di incanalamento e diversione delle acque di ruscellamento superficiale.

6. INTERVENTI D'URGENZA, DI PROTEZIONE, DIFESA E MIGLIORAMENTO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA

ARTICOLO 24 INTERVENTI AMMISSIBILI IN CASI PARTICOLARI

In caso di rischio per la pubblica incolumità, il Sindaco, tramite ordinanza sindacale, provvede ad attuare un intervento in somma urgenza secondo le modalità di legge, al fine di scongiurare il rischio e ripristinare i manufatti danneggiati.

ARTICOLO 25 INTERVENTI DI RIMOZIONE DI MATERIALI E TAGLIO DELLA VEGETAZIONE

L'attività estrattiva entro le aree del demanio fluviale e lacuale è vietata ai sensi dell'Art. 37 della LR 14/1998; tale divieto viene esteso a tutti i corsi d'acqua e relative sponde, oltre che a tutte le fasce di rispetto, indipendentemente dalla condizione giuridica dei terreni.

L'escavazione di materiale litoide commerciabile dall'alveo è di esclusiva competenza regionale.

L'asportazione di materiali è consentita nei seguenti casi:

- a) conservazione della sezione utile di deflusso e al mantenimento della officiosità delle opere e delle infrastrutture;
- b) mantenimento della officiosità dei mandracchi di accesso ai porti fluviali e relativi imbocchi;
- c) mantenimento dell'officiosità dei canali di scarico e del volume utile di ritenzione previsto dal progetto dei bacini lacuali regolati da opere di sbarramento idraulico, ferme restando le disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006;
- d) interventi di difesa e sistemazione idraulica;
- e) interventi di rinaturalizzazione degli ambiti fluviali;
- f) come stabilito dal DPCM 24 maggio 2001, asportazioni manuale di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui;

Nell'atto di assenso dovranno essere indicate le modalità per l'eventuale deposito temporaneo in loco dei materiali movimentati, se richiesto dal progetto, al fine di limitare il pericolo in caso di evento di piena.

Il taglio del bosco sulle rive ed in alveo, quando non di pregiudizio riguardo all'officiosità idraulica del corso d'acqua, è consentito esclusivamente nei casi di locale presenza di buoni popolamenti delle specie autoctone, presenze di fitopatie e/o attacchi parassitari, individui o polloni in soprannumero, previo ottenimento nulla osta o concessione, e salvo l'osservanza di ulteriori prescrizioni dell'Ente Competente che può anche prescrivere interventi finalizzati alla rinnovazione naturale ed al miglioramento della fertilità del suolo, nonché prevedere la piantagione di un congruo numero di piantine forestali della/e specie opportuna/e.

È sempre ammesso, con semplice nulla osta, ogni intervento atto a contenere o ridurre il contingente di ~~specie invadente nei boschi (sono considerate "specie invadenti" le piante non autoctone, vigorose,~~

altamente concorrenziali rispetto agli analoghi autoctoni e quindi capaci di ostacolare o impedire lo sviluppo di questi ultimi). L'asportazione di tronchi, alberi od arbusti morti, anche trasportati dalla corrente, è libera. Il taglio della vegetazione, la rimozione di ingombri e/o di rifiuti ostacolanti il deflusso delle acque in caso di piena, non è soggetto ad alcun provvedimento autorizzativo, ma va eseguito su disposizione Sindacale o dell'apparato tecnico del Comune.

ARTICOLO 26 OPERE DI PROTEZIONE E DIFESA

Le opere di protezione e difesa, previa autorizzazione o concessione o nulla osta e fatto salvo l'osservanza di ulteriori prescrizioni da parte dell'Ente Competente, dovranno essere realizzate solo quando effettivamente necessarie e, comunque, non potranno:

- ridurre le aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
- ridurre la sezione di deflusso esistente;
- deviare la corrente verso la sponda opposta;
- prevedere l'impermeabilizzazione dell'alveo.

In ogni caso la realizzazione delle opere di protezione e difesa dovrà garantire la possibilità di accesso all'alveo con mezzi meccanici per le operazioni di manutenzione eventualmente necessarie e consentire, comunque, le attività di polizia idraulica di sorveglianza in asciutto.

La realizzazione di muri spondali verticali o difese radenti aventi elevata pendenza (maggiore di 45°) è vietata ad esclusione dei casi di tutela della pubblica incolumità.

Ulteriore deroga a tale divieto è ammessa esclusivamente entro il centro edificato delimitato ai sensi dell'Art. 18 della Legge 865/1971, ovvero in quelle aree che, all'atto di adozione delle presenti norme, siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree di frangia.

La realizzazione delle opere di protezione e difesa dovrà coniugare la necessità di tutela della pubblica incolumità e protezione delle colture agricole, abitati o manufatti (anche solamente in progetto) con l'ecosistema fluviale. La realizzazione dovrà essere inoltre coerente con la tendenza evolutiva dell'alveo, assicurando comunque l'esclusione di forme di canalizzazione che comportino la chiusura dei rami secondari e delle lanche, garantendo il mantenimento e, ove possibile, l'ampliamento delle zone golenali o di esondazione con funzioni di espansione della piena, nonché con rimozione degli ostacoli strutturali al deflusso delle piene, e nel rispetto dei disposti di cui al c. 4, art. 115 del d.lgs. n. 152/2006.

Pertanto gli interventi di protezione e difesa devono utilizzare esclusivamente le tecniche di ingegneria naturalistica previste dalla DGR VI/48740/2000, dalla DGR VI/6586/1995, e dalla DGR V/50989/1994. Deroga a ciò, ai fini della realizzazione delle opere con modalità e materiali tradizionali, è consentita esclusivamente per motivi di urgenza connessi alla difesa di insediamenti civili, industriali ed infrastrutturali.

7. SCARICHI

ARTICOLO 27 CRITERIO GENERALE

Gli scarichi devono essere autorizzati dalla Provincia, ai sensi del d.lgs. 152/2006, riguardo la qualità delle acque scaricate in corso d'acqua superficiale. Sono esclusi da questo principio generale gli scarichi di acque meteoriche (RR 4/2006, ad eccezione di quanto previsto dall'Art. 3 del medesimo regolamento).

Al Comune compete l'autorizzazione degli scarichi esclusivamente sotto il profilo quantitativo delle acque recapitate nel corpo ricettore, nonché della compatibilità del manufatto di scarico con la dinamica del corso d'acqua appartenente al Reticolo Idrico Minore. Alla Regione Lombardia competono le medesime funzioni comunali, per scarichi recapitanti in elementi del Reticolo Idrico Principale.

Fermo restando l'ottenimento delle autorizzazioni previste dalle presenti norme e con le limitazioni previste dal presente Capitolo (compatibilità idraulica con il corso d'acqua), gli scarichi sono sempre ammessi.

L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui si origina lo scarico, in quanto unico soggetto al corrente delle effettive caratteristiche tecniche dello stesso. Ove più entità utilizzino lo stesso manufatto di scarico, deve essere costituito un Consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività/fondi dei consorziati. In tal caso l'autorizzazione è rilasciata in capo al Consorzio medesimo, in analogia a quanto previsto dal c. 2 dell'Art. 124 del d.lgs. 152/2006, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati e del Consorzio in caso di mancato rispetto dell'autorizzazione.

Nel caso di scarichi soggetti ad autorizzazione provinciale prevista dall'Art. 124 del d.lgs. 152/2006, l'autorizzazione provinciale può essere attuata solo se lo scarico è idraulicamente compatibile con il regime del corso d'acqua.

All'autorizzazione comunale si attribuisce medesima durata a quella del provvedimento previsto dall'Art. 124 del d.lgs. 152/2006, oltre che dall'essere tacitamente rinnovabile, fatto salvo:

- a) che non siano intervenute modifiche relativamente alla quantità di acqua scaricata;
- b) non siano modificate le opere relative al manufatto di scarico;
- c) non siano intervenute alterazioni del regime idraulico del corso d'acqua;
- d) sia aggiornata la cauzione entro 90 giorni dalla scadenza della autorizzazione secondo i canoni che saranno allora vigenti o, comunque, quanto previsto dall'apposito Disciplinare;
- e) permanga in capo al richiedente l'autorizzazione prevista dal d.lgs. 152/2006, a seguito di rinnovo di quest'ultima.

Nel caso di scarichi non soggetti ad autorizzazione provinciale, l'autorizzazione comunale ha durata di 30 anni. Nel caso di scarichi entro corsi d'acqua che esclusivamente spagliano nei campi, quando questa è accompagnata dall'autorizzazione provinciale prevista dal d.lgs. 152/2006, anche senza atto specifico congloba anche l'assenso comunale eventualmente contemplato dai RR 3/2006 e RR 4/2006 nei casi dagli stessi previsti. In questi casi, la durata dell'autorizzazione comunale è analoga a quella dall'autorizzazione provinciale.

ARTICOLO 28 DIVIETO DI SCARICHI SUL SUOLO ENTRO AREE DISCIPLINATE DAL PARAGRAFO 5.1

Ai fini di preservare la qualità dei corsi d'acqua, è fatto divieto di effettuare scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, di acque meteoriche di dilavamento o acque oggetto di trattamento appropriato entro aree disciplinate dal Paragrafo. 5.1.

Non si configura come scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, lo smaltimento di acque in corso d'acqua riportato nell'elenco di cui all'Articolo 1, ancorché con portata naturale nulla per oltre 120 giorni, oppure in un corpo idrico non significativo. In questo caso l'atto autorizzativo tiene conto del periodo di portata nulla e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire la stabilità del corpo recettore in caso di eventi meteorici eccezionali.

ARTICOLO 29 CONTROLLO DELLE AUTORIZZAZIONI

Fatto salvo quanto previsto dal d.lgs. 152/2006 in materia di controlli da parte della Provincia sulla qualità delle acque scaricate, il Comune è l'autorità competente per il controllo degli scarichi sotto il profilo quantitativo delle acque recapitate nel corpo ricettore appartenente al Reticolo Idrico Minore.

Come stabilito dal RD 523/1904 ed in analogia dell'Art. 129 del d.lgs. 152/2006, il soggetto incaricato del controllo da parte del Comune è autorizzato ad eseguire le ispezioni necessarie all'accertamento del rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico ed al terminale dello stesso.

ARTICOLO 30 MODIFICA DELLE CONDIZIONI CHE DANNO LUOGO AGLI SCARICHI

Per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico con condizioni di esercizio diverse da quelle preesistenti, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.

Deve essere effettuata una comunicazione scritta al Comune anche nel caso di modifica del titolare dell'autorizzazione allo scarico, anche al fine di adeguare i provvedimenti per la riscossione dei canoni stabiliti dalla Regione Lombardia.

ARTICOLO 31 CALCOLO PORTATE CONVOGLIATE ALLO SCARICO

Ad esclusione dei casi riportati in Articolo 30, all'istanza di autorizzazione allo scarico deve essere allegata la determinazione della quantità complessiva di acqua smaltita attraverso la seguente metodologia:

- a) per gli agglomerati urbani o industriali, quando non siano disponibili dati dimensionali degli impianti di trattamento delle acque reflue, le portate smaltite dal manufatto di scarico dovranno essere determinate in base all'Appendice F del PTUA;
- b) per gli insediamenti isolati si dovrà determinare l'effettivo carico insediativo (Abitanti Equivalenti) e calcolare poi le portate in base all'Appendice F del PTUA;
- c) fatti salvi i casi di esclusione previsti dall'Articolo 30, per gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento dovrà essere determinata la quantità di acqua da collettare nel corso d'acqua in base ai parametri di possibilità climatica riportati all'Articolo 60, impiegando il tempo di ritorno di 20 anni e con i seguenti coefficienti di deflusso: 1 per le superfici coperte, lastricate od impermeabilizzate, 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate od assimilabili (in analogia a quanto stabilito dal RR 4/2006).

La durata dell'evento meteorico da considerare, fatto salvo una dettagliata verifica progettuale del sistema di raccolta e collettamento delle acque meteoriche al fine di determinare compiutamente il tempo di corrivazione del sistema, deve essere posto pari a 15 minuti.

ARTICOLO 32 VERIFICA DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA DELLO SCARICO CON IL CORSO D'ACQUA

Ad esclusione dei casi riportati in Articolo 30, all'istanza di autorizzazione allo scarico deve essere allegata la verifica di compatibilità del manufatto di scarico con il regime idraulico del corso d'acqua.

Inoltre, nel caso che la portata addotta attraverso il manufatto di scarico, determinata con le procedure stabilite dall'Articolo 32, sia superiore al dieci per cento della portata del corso d'acqua in caso di piena (determinata per una piena con tempo di ritorno di 100 anni) o la portata a regime come determinata all'Articolo 63, deve anche essere verificata l'idoneità del corso d'acqua a ricevere la quantità di acqua addotta. In casi particolari può essere comunque richiesta, da parte del Responsabile del Procedimento, la verifica di compatibilità.

Le verifiche riguardo ai manufatti di scarico ed alle acque immesse nel corso d'acqua sono di seguito elencate.

- a) La compatibilità del manufatto di scarico con il regime idraulico del corso d'acqua deve identificare la quota dove collocare la base del manufatto, la quale non può essere inferiore alla quota del tirante di piena, determinata in corrispondenza del manufatto e con tempo di ritorno di 100 anni, incrementata di 30 centimetri. Nel caso vi sia una forte escursione tra il livello della piena di riferimento e l'alveo di piena ordinaria, sia per evitare la formazione di fenomeni di erosione correlati all'azione delle acque di scarico sia per contenere la necessità di manufatti di dissipazione, è ammessa la realizzazione di un'unica bocca di scarico con due aperture: un'apertura, ubicata alla medesima quota del tirante di piena ordinaria, sarà funzionante quando il corso d'acqua presenta portate ordinarie ed una, a quota maggiore e rispondente ai criteri precedentemente riportati, funzionante in caso di eventi eccezionali.

In alternativa alla collocazione fisica dell'apertura della bocca di scarico superiormente alla quota della piena, si può prevedere una quota differente, ma deve essere comunque garantito un carico idraulico che impedisca fenomeni riflusso con la quota di piena avente $T_r=100$ anni maggiorata di 30 cm.

b) La verifica dell'idoneità del corso d'acqua a ricevere la quantità di acqua addotta attraverso il manufatto di scarico, nei casi in cui è richiesta, determina la quantità massima di acqua che può essere accettata dal corso d'acqua senza creare pregiudizio per la pubblica incolumità. Per tale verifica si dovrà considerare un tratto di corso d'acqua di almeno 100 metri a valle dal punto di immissione e verificare che la portata di piena, con $Tr=100$ anni ed incrementata dalla quantità di acqua proveniente dal manufatto di scarico oltre che dalla quantità massima nominale degli altri scarichi presenti nei 100 metri a monte, possa transitare attraverso punti singolari eventualmente presenti (ponti, restringimenti puntiformi dell'alveo, ecc.), senza esondare o creare pregiudizio per la pubblica incolumità.

Fatto salvo che le verifiche idrauliche previste ai due commi precedenti non impongano parametri più restrittivi, per il dimensionamento delle vasche di laminazione, quando richieste o necessarie, ci si dovrà basare su un rilascio massimo di 20 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile o secondo il principio dell'invarianza idraulica di cui all'art. 7 della LR 4/2016. Il soggetto richiedente dovrà evidenziare quali sono gli elementi che rendono deficitario il transito della piena di riferimento per consentire al Comune l'attivazione delle procedure previste dall'Art. 19 o dall'Art. 21 delle NdA del PAI o di eventuali altri interventi correttivi.

Se, ai fini della determinazione della quantità di acqua scaricata è preponderante quella derivante dal punto a) dell'Articolo 32, considerato l'elevato interesse pubblico coinvolto, non si applicano le restrizioni riguardo al contributo per ettaro di superficie scolante impermeabile drenata. Si dovranno però effettuare le verifiche idrauliche basate sulla portata di piena, con $Tr=100$ anni ed incrementata dalla quantità di acqua proveniente dal manufatto di scarico oltre che dalla quantità nominale degli scarichi (31) presenti nei 100 metri a monte, estese per 200 metri a valle (o massimo sviluppo del corso d'acqua, quando minore). Nel caso che le verifiche evidenzino una insufficienza del corso d'acqua, si ammette comunque lo scarico; il soggetto richiedente dovrà però evidenziare quali sono gli elementi che rendono deficitario il transito della piena di riferimento per consentire al Comune l'attivazione delle procedure previste dall'Art. 21 e dall'Art. 19 delle NdA del PAI.

Le procedure del comma precedente si applicano anche agli scaricatori di troppo pieno di sistemi fognari di acque bianche, nere o miste, quando questi sono ammessi.

Come previsto dall'Appendice F del PTUA, per gli scarichi con recapito finale in elementi del reticolo idrico principale costituiti da: Adda, Brembo, Serio, Cherio, Oglio, Mella, Chiese e Mincio o in specifici scolmatori con recapito finale nei citati fiumi (fatto salvo specifico regolamento dell'ente gestore), non si applicano i limiti di scarico.

In caso di scarico in scolmatori, al soggetto richiedente l'autorizzazione possono essere sia richieste verifiche idrauliche, nel tratto compreso tra il punto di scarico ed il punto finale dello scolmatore, sia obbligato a provvedere alla realizzazione di tutte le opere di miglioramento dell'efficienza idraulica che si rendessero necessarie. L'autorizzazione per la realizzazione di tali opere è conglobata nell'autorizzazione allo scarico ed il soggetto richiedente può avvalersi, per le necessarie autorizzazioni edilizio – urbanistiche, di quanto previsto dall'Articolo 49 anche se tali opere non rientrano nella casistica stabilita da tale Articolo.

8. DIVERSIONE, APERTURA E CHIUSURA

La diversione, l'apertura o la chiusura di un corso d'acqua, naturale o artificiale (nel qual caso concessa od autorizzata), produce un formale e sostanziale automatico adeguamento sull'andamento planimetrico dei vincoli di natura idraulica di cui al Capitolo 4, mentre non produce alcuna modifica alle presenti norme.

Nel caso di diversione indotta dall'uomo dei corsi d'acqua riportati nell'Articolo 1, quanto regolamentato dal presente capitolo è soggetto alle misure preventive di pubblicità previste dalla Legge 241/1990 nei confronti di quei soggetti cui la diversione possa essere di pregiudizio. Nel presente capitolo sono disciplinate modifiche sui corsi d'acqua prodotte dall'uomo.

ARTICOLO 33 CASI DI DIVIETO DI DIVERSIONE E CHIUSURA

I corsi d'acqua vincolati ai sensi d.lgs. 42/2004, o comunque individuati ad elevata valenza biologico – naturalistica ed ambientale da strumenti di pianificazione vigenti, non possono essere oggetto di diversione o chiusura, anche se trattasi di corsi d'acqua non facenti parte del reticolo idrico minore. Deroga a ciò è valida esclusivamente per quanto previsto dal punto a) dell'Articolo 36 e dell'Articolo 37.

In caso di divieto di chiusura o diversione, il corso d'acqua deve comunque essere sempre mantenuto in efficienza. Per i corpi d'acqua correlati a derivazioni di acqua superficiale e soggetti a divieto di chiusura, deve essere redatta la convenzione prevista dalla lettera c) dell'Articolo 5.

ARTICOLO 34 CRITERI GENERALI PER LA DIVERSIONE DEI CORSI D'ACQUA

La diversione dei corsi d'acqua è soggetta alle seguenti condizioni:

indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente, deve essere dimostrato che la diversione non è idraulicamente di pregiudizio verso terzi sulla base di elementi di natura tecnica;

b) deve essere dimostrato che non derivi un incremento dei costi di manutenzione a carico della Pubblica Amministrazione;

c) come evidenziato nell'Articolo 34, non deve interessare tratti di corso d'acqua meritevoli di conservazione e protezione;

d) non deve essere di pregiudizio per la conservazione e protezione dei caratteri naturali fondamentali e delle relative pertinenze nei tratti a monte ed a valle del corso d'acqua.

Qualsiasi variante agli elaborati che costituiscono il Regolamento di Polizia Idraulica, è soggetta a parere preventivo e vincolante dell'Ufficio Territoriale Regionale.

ARTICOLO 35 DIVERSIONE DI UN CORSO D'ACQUA UBICATO SU TERRENI APPARTENENTI AL DEMANIO FLUVIALE

La diversione di un corso d'acqua ubicato su terreni appartenenti al demanio fluviale è soggetta a concessione. È consentita nel rispetto delle condizioni previste dall'Articolo 35 ed è soggetta alle seguenti ulteriori prescrizioni:

- a) sia dettata da esigenze di tutela della pubblica incolumità e/o esigenze igienico – sanitarie e/o ottimizzazione dell'uso della risorsa suolo e/o ottimizzazione degli interventi di conservazione del patrimonio edificato e/o per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- b) il demanio fluviale di nuova formazione deve presentare superficie pari o superiore a quella del demanio fluviale da dismettere. In caso che il demanio fluviale di nuova formazione abbia superficie maggiore rispetto al demanio fluviale da dismettere, il soggetto attuatore non può accampare indennizzi di sorta;
- c) il demanio fluviale di nuova formazione, anche attraverso tecniche di ingegneria naturalistica, deve presentare maggiore capacità di invaso e maggiori potenzialità di sviluppo di ecosistemi naturali rispetto al demanio fluviale da dismettere. Sono pertanto vietati gli interventi di rettificazione;
- d) la chiusura dell'alveo divertito non può avvenire prima di aver avviato la procedura della sua sdemanializzazione e del completamento delle opere previste per la realizzazione del nuovo sedime;
- e) il nuovo sedime del corso d'acqua, ai sensi del c. 4, art. 115 del d.lgs. n. 152/2006, diviene demanio fluviale di nuova formazione.
- f) il soggetto richiedente deve provvedere all'aggiornamento della planimetria catastale con la sopravvenuta situazione entro sei mesi dal completamento della diversione.

La concessione comunale, in considerazione di quanto previsto al punto b) e c) del presente Articolo e dei prevalenti interessi pubblici evidenziati al punto a), è gratuita.

ARTICOLO 36 DIVERSIONE DI UN CORSO D'ACQUA DEMANIALE UBICATO SU TERRENI NON APPARTENENTI AL DEMANIO FLUVIALE

La diversione di un corso d'acqua ubicato su terreni appartenenti a persone fisiche o giuridiche ed identificato in Articolo 1 è soggetta ad autorizzazione. È consentita nel rispetto delle condizioni previste dall'Articolo 35 ed è soggetta alle seguenti ulteriori prescrizioni:

- a) sia dettata da esigenze di tutela della pubblica incolumità e/o esigenze igienico – sanitarie e/o ottimizzazione dell'uso della risorsa suolo e/o ottimizzazione degli interventi di conservazione del patrimonio edificato e/o per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- b) il demanio fluviale di nuova formazione deve presentare superficie pari o superiore a quella del demanio fluviale da dismettere. In caso che il demanio fluviale di nuova formazione abbia superficie maggiore rispetto al demanio fluviale da dismettere, il soggetto attuatore non può accampare indennizzi di sorta;

- c) il demanio fluviale di nuova formazione, anche attraverso tecniche di ingegneria naturalistica, deve presentare maggiore capacità di invaso e maggiori potenzialità di sviluppo di ecosistemi naturali rispetto al demanio fluviale da dismettere. Sono pertanto vietati gli interventi di rettificazione;
- d) la chiusura dell'alveo divertito non può avvenire prima di aver avviato la procedura della sua sdemanializzazione e del completamento delle opere previste per la realizzazione del nuovo sedime;
- e) il nuovo sedime del corso d'acqua, ai sensi del c. 4, art. 115 del d.lgs. n. 152/2006, diviene demanio fluviale di nuova formazione.
- f) il soggetto richiedente deve provvedere all'aggiornamento della planimetria catastale con la sopravvenuta situazione entro sei mesi dal completamento della diversione;

L'autorizzazione, in considerazione di quanto previsto al punto b) del presente Articolo e dei prevalenti interessi pubblici evidenziati al punto a) ed al punto c), nonché del regime giuridico dei terreni, è gratuita.

ARTICOLO 37 DIVERSIONE DI UN CORSO D'ACQUA UBICATO SU TERRENI SOGGETTI A SERVITÙ D'ACQUEDOTTO O ASSIMILABILI

La diversione di un corso d'acqua ubicato su terreni in servitù d'acquedotto è soggetta ad autorizzazione ed all'accordo con il titolare della servitù d'acquedotto (fondo dominante). È consentita nel rispetto delle condizioni previste dall'Articolo 35 ed è soggetta alle seguenti ulteriori prescrizioni:

- a) sia inconfutabilmente dimostrata l'esistenza della servitù d'acquedotto ai sensi dell'Art. 1033 del Codice Civile mediante atti notarili idonei, autocertificazioni, od attraverso documenti storici assimilabili e di comprovata veridicità;
- b) fatto salvo che il soggetto richiedente sia il titolare del fondo dominante o siano presenti pattuizioni con lo stesso, il richiedente deve tenere indenne il titolare del fondo dominante da eventuali ulteriori indennizzi previsti dall'Art. 1038 del Codice Civile a favore dei fondi serventi o da canoni e sovra canoni che la diversione dovesse comportare.

Considerato anche solo il regime giuridico dei terreni, l'autorizzazione comunale ha carattere gratuito. Nel caso che il corso d'acqua sia ricompreso in una rete di distribuzione dichiarata in un atto concessorio provinciale correlato ad una derivazione, l'autorizzazione alla diversione è di competenza provinciale.

ARTICOLO 38 APERTURA DI FONTANILI O DI CORSI D'ACQUA

La formazione di fontanili e/o di tratti di raccordo con i corsi d'acqua esistenti è ammessa con autorizzazione e fatto salvo ulteriori prescrizioni.

Essa deve avvenire senza pregiudizio nei confronti di altri corsi d'acqua, o dell'efficienza di fontanili od opere di derivazione delle acqua superficiali e sotterranee preesistenti, prevedendo l'impiego di materiali di durata

elevata e con idonee caratteristiche per il reinserimento ambientale delle opere o per la formazione di nuovi ambienti perfluviali.

L'apertura di fontanili e delle derivazioni è soggetta anche al regime di concessione stabilito dal RD 1775/1933.

ARTICOLO 39 CHIUSURA DEI CORSI D'ACQUA

È vietata la chiusura di corsi d'acqua con funzionalità idraulica del reticolo idrico di cui all'Articolo 1, con esclusione dei canali del circuito terziario delle acque

Per i corsi d'acqua che, per cause naturali o modifiche del loro regime non ricomprese nei casi di cui Articolo 36, Articolo 37 e Articolo 38 divenissero privi di funzionalità idraulica, la chiusura è consentita solo a seguito di pronuncia dell'Autorità competente. In caso di sedime appartenente al demanio fluviale, la chiusura può essere effettuata, inoltre, solo a seguito di apposito atto concessorio e/o di pronuncia di sdemanializzazione.

Nel caso di chiusura di corsi d'acqua collocati su terreni in servitù d'acquedotto, l'uso del suolo ritorna in pieno godimento dei proprietari finitimi al corso d'acqua ed il nuovo confine di proprietà è ubicato nella mezzeria dell'alveo salvo che gli atti stabiliscano diversamente. I proprietari finitimi al corso d'acqua sono tenuti preventivamente a dimostrare quanto riportato al punto a) dell'Articolo 38, ed a provvedere all'aggiornamento della planimetria catastale con la sopravvenuta situazione entro sei mesi dalla chiusura del corso d'acqua.

La chiusura di corsi d'acqua può essere soggetta anche al regime del RD 1775/1933 (nei casi di acquisizione al demanio stabiliti dal c. 1 dell'Art. 25 o dal c. 2 dell'Art. 28 del RD 1775/1933).

9. SDEMANIALIZZAZIONE

ARTICOLO 40 AMMISSIBILITÀ E VERIFICHE

Le procedure per la sdemanializzazione delle aree appartenenti al demanio fluviale sono disciplinate dall'accordo tra Agenzia del Demanio e Regione Lombardia (rif. DGR X/2176/2014) e, operativamente, dal DDS 7644/2014 con il quale si sono definite le procedure per la sdemanializzazione ed eventuale successiva alienazione dei beni del demanio fluviale.

Al fine di procedere all'istanza di sdemanializzazione di aree appartenenti al demanio fluviale, si deve verificare preliminarmente:

- a) che le aree iscritte alla partita catastale "particelle esenti da estimo" per la presenza di acqua siano effettivamente sottoposte al regime giuridico previsto dall'Art. 823 del Codice Civile(33) come conseguenza della loro appartenenza al demanio fluviale ai sensi dell'Art. 822 del Codice Civile;
- b) che non siano aree del demanio fluviale di "nuova formazione", intendendosi con ciò quelle aree invase dalle acque di piena ordinaria (cioè assoggettate al regime giuridico previsto dall'Art. 823 del Codice Civile) successivamente all'entrata in vigore della Legge 37/1994;
- c) che le aree potenzialmente sdemanializzabili non siano tali per modifiche del regime del corso d'acqua (regolazione del corso d'acqua, bonifiche od altri fatti indotti dall'attività antropica) non autorizzate. In caso di modifiche non autorizzate del regime del corso d'acqua, è consentita la sdemanializzazione solo a seguito di eventuale esito positivo della procedura di sanatoria o di riconoscimento della modifica;
- d) che le aree potenzialmente sdemanializzabili siano poste a quota superiore a quella di piena ordinaria del fiume (non considerando i contributi dati dall'eventuale regolazione del corso d'acqua);
- e) che le aree potenzialmente sdemanializzabili non siano ritenute dal Comune necessarie per:
 1. il mantenimento del buon regime idraulico del corso d'acqua;
 2. la manutenzione del corso d'acqua;
 3. la conservazione e protezione dei caratteri naturali fondamentali del corso d'acqua e delle relative pertinenze;
- f) che le aree potenzialmente sdemanializzabili non siano oggetto di usi civici od altri elementi di pubblico e/o generale interesse.

Il Comune deve attestare, anche sulla base di documentazione prodotta dal richiedente, la sussistenza di quanto riportato nel presente Articolo e trasmettere il proprio parere all'Agenzia del Demanio ed all'UTR. A seguito di ciò, l'UTR provvede ad emettere il decreto di sdemanializzazione su istanza del richiedente nel rispetto delle norme riportate al primo comma del presente articolo.

Con il decreto di sdemanializzazione, l'area entra a far parte del patrimonio disponibile dello Stato e pertanto, nei modi stabiliti dalla legge, si può anche provvedere alla cessione della stessa.

ARTICOLO 41 SDEMANIALIZZAZIONE TACITA

In ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio fluviale a decorrere dalla data di validità della Legge 37/1994.

Parziale esclusione a ciò è prevista dall'Art. 941 del Codice Civile e fermo restando le condizioni di cui all'Articolo 41, punti a), d), e) ed f) (impercettibili depositi incrementativi del fondo confinante all'alveo, indenni da soluzioni di continuità).

Tale parziale esclusione non è applicabile nel caso di regolazione del corso d'acqua, bonifiche od altri fatti indotti dall'attività antropica, anche se autorizzati.

Per i terreni che, all'entrata in vigore Legge 37/1994, avessero già raggiunto/ superato la quota di piena ordinaria e si fossero consolidati e fermo restando le condizioni di cui all'Articolo 41, punti a), e) ed f), può essere richiesta la sdemanializzazione tacita nei casi stabiliti dagli articoli 941, 942 e 946 del Codice Civile secondo la loro versione pregressa con esclusione, però, del caso in cui le acque abbandonino i terreni come conseguenza di regolazione del corso d'acqua, bonifiche od altri fatti indotti dall'attività antropica, anche se autorizzati⁽³⁴⁾. La pronuncia finale di sdemanializzazione è di competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria nel caso che le aree abbiano raggiunto/superato la quota di piena ordinaria da almeno un ventennio, senza che l'Amministrazione Finanziaria abbia provveduto a riconoscere il diritto di accessione del proprietario rivierasco.

10. RILASCIO DI CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI O NULLA OSTA-DOCUMENTAZIONE E PROCEDURE

Il presente capitolo disciplina le modalità per il rilascio di concessioni, autorizzazioni o nulla osta da parte del Comune per opere, atti o fatti che coinvolgono aree vincolate per la presenza di elementi ascritti al reticolo idrico minore.

Relativamente al rilascio di autorizzazioni lungo corsi d'acqua non facenti parte del reticolo idrico minore, si dovranno verificare presso gli enti od i titolari dei corsi d'acqua le modalità di rilascio e la documentazione da produrre.

La concessione, l'autorizzazione od il nulla osta di natura idraulica, considerati i prevalenti motivi di interesse generale e di tutela della pubblica incolumità, devono essere preventivi o contemporanei rispetto alle autorizzazioni di natura urbanistica – edilizia ed ambientale.

I dimensionamenti esplicitamente previsti con la concessione, autorizzazione o nulla osta di natura idraulica, al fine del mantenimento o miglioramento dell'efficienza idraulica dell'opera e della tutela della pubblica incolumità, prevalgono sugli aspetti di natura urbanistica – edilizia ed ambientale.

ARTICOLO 42 RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI O NULLA OSTA PER IL RETICOLO IDRICO MINORE CON RUOLO DI CONFINE COMUNALE

Per il rilascio di concessione, autorizzazione o nulla osta di natura idraulica nelle aree al reticolo idrico minore con ruolo di confine:

- a) il richiedente dovrà presentare ai comuni interessati la medesima istanza, nei casi e con i contenuti ed elementi tecnici previsti dalla convenzione vigente di cui all'Articolo 53;
- b) entro i termini stabiliti dalla convenzione, dovrà essere indetta apposita conferenza dei servizi ai sensi dell'Art. 14 e seguenti della L. 241/1990, e successive modificazioni.

La medesima procedura, con esclusione delle opere di scarico, dovrà essere adottata anche nel caso in cui l'intervento o l'opera ricada su una sola delle sponde del corso d'acqua. Nel caso di assenza della convenzione (tranne nei casi esplicitamente previsti dall'Articolo 53), il richiedente è tenuto a presentare medesima istanza ai due comuni con i contenuti previsti dal presente capitolo solo nel caso di opere di attraversamento.

ARTICOLO 43 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER ISTANZE RELATIVE A QUANTO DISCIPLINATO DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Per domanda di nulla osta/autorizzazione/concessione, la documentazione tecnica ed amministrativa da produrre a cura del richiedente è la seguente:

- a) istanza redatta secondo il modello disponibile presso il Comune;
- b) relazione tecnica costituita da
- descrizione delle opere oggetto della concessione;
 - luogo, dati catastali (foglio mappa e mappale);
 - Nel caso di occupazione d'area il calcolo della superficie demaniale richiesta
 - motivazioni della realizzazione dell'opera;
 - caratteristiche tecniche dell'opera;
 - valutazione degli effetti dell'intervento sulle modalità di deflusso della piena e sulle modifiche all'ecosistema acquatico e spondale;
 - in caso di interferenze idrauliche (scarichi, attraversamenti con ponti, passerelle, etc...), verifica di compatibilità idraulica firmata da tecnico abilitato;
 - relazione geologica (solo per opere di particolare rilevanza).
- c) ricevuta versamento spese d'istruttoria (dopo il rilascio)
- d) n. 2 copie cartacee degli elaborati grafici costituiti da:
- corografia 1:10.000 e/o estratto di aerofotogrammetrico in scala 1:5000-1:2000 con evidenziato il tratto interessato dalle opere oggetto della concessione;
 - estratto mappa catastale con il posizionamento delle opere oggetto della concessione;
 - sezione trasversale al corso d'acqua ove vengono o sono state realizzate le opere oggetto della concessione schematico se per attraversamento aereo;
 - sezione, pianta e particolari, in scala adeguata, delle opere oggetto della concessione secondo le opere richieste (nel caso di attraversamenti aerei con cavi, tubazioni, linee elettriche è sufficiente la documentazione di cui al punto a-b-c);
 - documentazione fotografica dello stato dei luoghi.
- e) n 1 copia di tutta la documentazione in forma digitale (formati: doc; xls; jpg; pdf; dwg)
- f) certificazioni relative alla verifica di compatibilità dell'intervento con il sistema vincolistico sovraordinato
- g) eventuale altra documentazione di approfondimento a discrezione del Comune

ARTICOLO 44 RINNOVO DI NULLA OSTA, AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE; ATTIVAZIONE DI SUBCONCESSIONE O SUBINGRESSO

Ove non esplicitamente vietato dalle presenti norme, è consentito il rinnovo di **autorizzazione** (quando il richiedente ha ottenuto una limitazione della validità temporale della stessa) o **concessione** e l'attivazione di subconcessione o subingresso. Ai fini dell'ottenimento del rinnovo o dell'attivazione, entro 90 giorni antecedenti la scadenza o la data di attivazione, il richiedente è tenuto a presentare al Comune:

- a) istanza redatta secondo il modello disponibile presso il Comune;
- b) copia dell'autorizzazione o concessione originaria;
- c) estratto mappa catastale, in scala 1:2.000, con evidenziate le aree oggetto dell'istanza e l'andamento delle fasce di rispetto di cui alle presenti norme;

- d) documentazione fotografica (minimo 4 punti visuali diversi) attestante lo stato di fatto dell'area e lo stato di conservazione delle eventuali opere;
- e) eventuali integrazioni documentali necessarie alla luce di nuove disposizioni regolamentari che dovessero intervenire e, comunque, quella documentazione integrativa necessaria sia per una più chiara localizzazione dell'occupazione sia per il corretto computo dei canoni di concessione od autorizzazione;
- f) può essere richiesta dal Responsabile del Procedimento, nei casi non sia presente o non risponda ai criteri delle stabiliti dalle presenti norme, la documentazione che attesti la compatibilità idraulica delle opere, atti e fatti, redatta con le modalità previste al Capitolo 12.

Il Responsabile del Procedimento può effettuare sopralluoghi al fine di valutare meglio lo stato di fatto e/o per stabilire o definire eventuali interventi correttivi finalizzati ad una migliore officiosità idraulica dell'opera che potranno essere attuati anche ai sensi del punto 2 dell'Articolo 24, oltre che definire eventuali obblighi del subconcessionario o subentrante. Nel caso siano stabiliti o definiti interventi correttivi finalizzati ad una migliore officiosità idraulica dell'opera ma che ne modifichino sostanzialmente le caratteristiche, il richiedente è tenuto a presentare idonea documentazione progettuale ed a produrre, se il caso, quanto previsto al punto f) del presente Articolo. Il rilascio od il rinnovo o subentro è vincolato all'osservanza delle condizioni riportate all'Articolo 46.

ARTICOLO 45. CONDIZIONI VINCOLANTI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE O NULLA OSTA E RINNOVO DEGLI STESSI

Il nulla osta, l'autorizzazione, la concessione o il rinnovo delle stesse è rilasciata subordinatamente all'accettazione ed all'osservanza, da parte del richiedente, di una serie di condizioni riportate nell'atto di assenso e, quando previsto, nel Disciplinare (in caso di concessione od autorizzazione). Gli elementi da riportare nell'atto di assenso o nel Disciplinare sono:

- a) dati anagrafici completi del richiedente e l'esatta collocazione catastale delle aree oggetto dell'istanza ed il loro status giuridico;
- b) la descrizione dello stato di fatto delle aree oggetto dell'istanza, la descrizione degli atti, fatti od opere assentite e le eventuali prescrizioni tecniche imprescindibili al fine della tutela della pubblica incolumità e per rendere l'opera compatibile con la condizione di pericolosità diagnosticata nel corso dell'istruttoria;
- c) sia stabilita una durata dell'atto di assenso, nel rispetto di quanto riportato al Capitolo 3 o da specifiche previsioni contenute nelle presenti norme.

Gli obblighi a cui il richiedente deve ottemperare sono:

- a) effettuare interventi di manutenzione ordinaria delle opere e pulizia delle stesse, con cadenza periodica nonché ogniqualevolta se ne presenti la necessità o il Comune ritenesse opportuno ordinare, al fine di garantire l'ottimale officiosità idraulica ed il decoro dell'ambiente fluviale;
- b) eseguire tutte le modifiche delle opere, anche a seguito del rilascio dell'atto di assenso, che il Comune dovesse ritenere di ordinare ai fini del buon regime delle acque;

- c) la facoltà del Comune di revocare, revocare parzialmente, modificare od imporre altre condizioni nell'atto di assenso (come disciplinato dall'Articolo 47);
- d) versamento del canone annuale, nei casi previsti, determinato sulla base dell'allegato F della DGR X/4229/2015, e soggetto ad aggiornamento in base all'andamento del costo della vita determinato dall'ISTAT. Il canone a favore del Comune decorre dal 25 febbraio 2002 secondo importi e rivalutazioni stabiliti dalla normativa susseguita nel tempo. Nei casi disciplinati dall'Articolo 51, il richiedente è tenuto al pagamento degli arretrati a decorrere dal 25 febbraio 2002 o, se l'opera è più recente, a decorrere dalla data di realizzazione dell'opera e comunque salvo termine prescrizione di 5 anni;
- e) presentazione, quando previsto e nel rispetto della LR 26/2001, a favore del Comune di una cauzione infruttifera a garanzia del pagamento del canone, di importo pari a due annualità di canone. Tale cauzione viene prestata per garantire il Comune in caso di:
1. mancato o parziale ripristino dei luoghi a seguito, indipendentemente dal motivo ciò dipenda, di estinzione dell'atto di assenso;
 2. rimborso delle spese eventualmente anticipate in caso di inottemperanza del richiedente;
 3. possibilità di eseguire quei lavori che dovessero rendersi necessari per avere il richiedente contravvenuto ai propri obblighi.
- La cauzione può essere costituita anche attraverso fideiussione bancaria od assicurativa. Deve però essere prevista l'esclusione del beneficio di preventiva escussione del debitore principale, previsto dal c. 2 dell'art. 1944 del Codice Civile. L'obbligo della cauzione non è previsto per il nulla osta;
- f) se non diversamente disposto dal Comune con apposito atto, di rimuovere le opere autorizzate o concesse al termine di validità dell'atto di assenso, indipendentemente dalla causa di estinzione dello stesso, ed a ripristinare le aree allo stato originario o comunque con caratteristiche confacenti all'ambiente fluviale;
- g) mantenere l'accessibilità alle opere e di consentire agli addetti con funzioni di polizia idraulica l'accesso alle aree, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche, dal giorno o dall'ora al fine dell'espletamento delle attività di sorveglianza e tutela della pubblica incolumità delegate al Comune;
- h) pagamento di tutte le spese di contratto, registrazione, trascrizioni ipotecarie, quando siano ritenute necessarie dal Comune;
- i) impegno, senza pregiudizio dei diritti di terzi, a tenere indenne da ogni responsabilità in capo al Comune per eventuali futuri danni a cose e persone comunque derivanti da quanto previsto dall'atto di assenso e dal suo esercizio;
- l) sottoscrizione del Disciplinare (nel caso di concessione od autorizzazione) redatto sulla base del modello allegato alla DGR X/4229/2015, e contenente le ulteriori precisazioni/prescrizioni/obblighi precedentemente riportati o che il Responsabile del Procedimento ritenesse opportuno aggiungervi.

ARTICOLO 46 CAUSE CHE COMPORTANO LA DECADENZA DELLA CONCESSIONE OD AUTORIZZAZIONE

Le cause che operano l'estinzione automatica del titolo in forza di un fatto giuridico in senso stretto sono le seguenti:

- a) la morte, qualora gli eredi non abbiano chiesto il subentro entro 180 giorni (applicabile a concessione ed autorizzazione);
- b) la perdita della capacità giuridica per fallimento o interdizione (applicabile a concessione; ad autorizzazione solo nel caso non sia richiesto il subentro);
- c) il venire meno dell'oggetto materiale della concessione per fatto od atto dell'Amministrazione, ovvero per cause naturali (applicabile a concessione ed autorizzazione);
- d) la scadenza del termine, qualora non vi sia stata istanza di rinnovo (applicabile a concessione; ad autorizzazione solo nel caso sia prevista la scadenza);

Le cause che comportano la decadenza dell'atto ed al tempo stesso la sua risoluzione, a seguito di un atto del concessionario e di una pronuncia dichiarativa del Comune, sono:

- a) la modificazione del soggetto Concessionario senza preventivo parere del Comune di cui al punto 2, Titolo II, all. F della DGR X/4229/2015;
- b) la mancata realizzazione delle opere prescritte nell'atto di assenso o il mancato inizio della gestione nei termini assegnati, quando previsti (applicabile a concessione ed autorizzazione);
- c) il non uso continuato durante il periodo apposito disposto nell'atto (applicabile alla concessione);
- d) il cattivo uso (applicabile a concessione ed autorizzazione);
- e) il mutamento sostanziale, non autorizzato, dello scopo per il quale è stato rilasciato l'atto di assenso (applicabile a concessione ed autorizzazione);
- f) l'omesso pagamento del canone (quando previsto) nel numero di almeno 2 (due) rate (applicabile a concessione ed autorizzazione);
- g) l'inadempienza degli obblighi derivanti dall'atto di assenso o imposti da leggi e regolamenti (applicabile a concessione ed autorizzazione).

Il provvedimento di decadenza è esplicitamente dichiarato dal Responsabile del Procedimento. In caso di decadenza non è previsto alcun tipo di rimborso sia per gli interventi/opere eseguiti, sia per le spese sostenute.

Le cause che comportano la revoca, a seguito di una pronuncia dichiarativa del Comune e basati su elementi discrezionali, sono correlati a specifici motivi di tutela della pubblica incolumità, per tutela di più vasti interessi pubblici o per altre ragioni di pubblico interesse. Le stesse ragioni si applicano anche ai casi di modifica delle opere od imposizione di altre o diverse condizioni per l'esercizio dell'atto di assenso. La revoca è applicabile a concessione ed autorizzazione.

Con la revoca parziale, si concede la possibilità di continuare il rapporto con un'adeguata riduzione del canone e degli eventuali ulteriori obblighi, quando questo è previsto, proporzionale agli effetti del mancato godimento della porzione di area, pertinenza o funzionalità revocata.

Il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda risulti incompatibile con una precedentemente rilasciata per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse.

La revoca è dichiarata dal responsabile del Procedimento; non dà diritto ad alcun indennizzo, salve le previsioni di legge per gli eventuali miglioramenti ambientali costituiti.

La rinuncia da parte del titolare dell'atto di assenso, deve essere espressa e prevedere un atto indirizzato al Comune. La rinuncia è applicabile a concessione ed autorizzazione. Il rinunciatario è tenuto ad osservare gli obblighi previsti nell'atto di assenso in caso di estinzione dello stesso, compreso eseguire tutti gli interventi necessari per ripristino delle aree (se non diversamente disposto dal Comune con apposito atto a seguito della rinuncia), nonché a pagare l'intera annualità del canone (quando previsto) relativo all'anno nel quale avviene la cessazione.

ARTICOLO 47 PUBBLICITÀ E PROCEDIMENTO DI COMPARAZIONE TRA PIÙ DOMANDE DI NUOVA CONCESSIONE

Per le istanze di concessione di particolare importanza per entità o per scopo, ma che non coinvolgono opere, atti o fatti non altrimenti localizzabili, sulla base di preventive ed autonome considerazioni del Responsabile del Procedimento, può essere disposta la pubblicazione della domande mediante affissione all'Albo del Comune.

La pubblicazione deve contenere una breve descrizione di quanto presente nell'istanza di concessione, nonché altre notizie atte a dare ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione, l'indicazione del giorno d'inizio e di fine della pubblicazione, e l'invito a coloro che vi abbiano interesse a presentare per iscritto al Comune, entro un termine indicato, eventuali opposizioni e reclami, nonché eventuali domande concorrenti.

La durata della pubblicazione è di 15 giorni e di almeno pari durata è il periodo successivo utile per la presentazione delle osservazioni e delle opposizioni. Eventuali opposizioni/domande concorrenti seguiranno le stesse previsioni di pubblicazione.

Nel caso di presentazione di più domande riguardanti la stessa area del demanio fluviale è scelta, a cura del Responsabile del Procedimento e con l'eventuale collaborazione di apposita commissione comunale, l'istanza che offra maggiori garanzie in ordine all'uso economico richiesto e all'interesse pubblico sotteso alla natura demaniale del bene.

In ogni caso, prima di eseguire la comparazione delle istanze, per ciascuna domanda concorrente deve essere espletata l'istruttoria ed eseguita la pubblicazione; il tutto procedendo al vaglio delle qualità del soggetto richiedente, dello stato del bene e degli interessi di ordine generale sullo stesso insistente.

11. NORME SPECIALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 48 PERMESSO A COSTRUIRE RELATIVAMENTE A MANUFATTI AFFERENTI IL RETICOLO IDRICO

Lungo i corsi d'acqua e nelle relative fasce di rispetto, i manufatti di attraversamento, difesa, regimazione, regolazione, derivazione e scarico o, comunque, opere di natura idraulica, possono essere realizzati sotto il profilo urbanistico – edilizio indipendentemente dalle previsioni del PGT (inteso come DdP, PdR e PdS) e dello studio geologico. Ai sensi del c. 1.b), art. 6 del DPR 380/2001, se tali interventi sono connessi all'esercizio dell'attività agricola (interventi su impianti idraulici agrari), non sono soggetti ad autorizzazioni urbanistico – edilizio. Tali manufatti dovranno però essere realizzati, subordinatamente all'ottimale efficienza ed efficacia idraulica, nel rispetto delle caratteristiche paesistico – ambientali dell'ambiente fluviale adottando, per quanto possibile, le tecniche di intervento riportate al Capitolo 6.

Considerato che il Comune è l'autorità competente per il rilascio del titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico – edilizio, nei casi assoggettati e per alcune "opere minori", tale titolo abilitativo può essere conglobato nell'atto autorizzativo di natura idraulica, quando quest'ultimo aspetto assume natura prevalente.

Al fine del conglobamento all'interno dell'atto autorizzativo di natura idraulica del titolo abilitativo di natura urbanistico – edilizia, nell'istanza deve essere esplicitata tale richiesta e deve essere allegata adeguata documentazione progettuale a firma di un professionista abilitato per quest'ultimo aspetto.

Le "opere minori" per le quali il provvedimento di natura idraulica assume natura prevalente, sono le seguenti:

- a) opere di regimazione, difesa e sistemazione idraulica (argini, briglie, pennelli, ecc.) quando realizzati da proprietari, o possessori a qualsiasi titolo, finitimi del corso d'acqua;
- b) opere di attraversamento in subalveo (servizi a rete, sifoni, ecc.), con esclusione della viabilità carrabile o ciclopedonale, ed in alveo (guadi, selciati, ecc.);
- c) opere per lo scarico nei corsi d'acqua con la connessa rete di collettamento e delle eventuali opere collaterali, incluse quelle per la laminazione delle portate;
- d) opere per la derivazione di acque superficiali, quando destinate a scopi domestici;
- e) opere di regolazione od utilizzo irriguo/colatura dei corsi d'acqua;
- f) qualsiasi utilizzo, incluso lo sfalcio erba od il taglio piante, di aree dei corsi d'acqua o fasce di rispetto che non comporti opere o modifiche permanenti dello stato dei luoghi;
- g) piantumazioni, a scopo di difesa idraulica, od interventi localizzati di ricostituzione degli equilibri dell'ecosistema dei corsi d'acqua alterati dall'azione antropica;
- h) interventi di rimozione di materiali in alveo e sulle sponde, nei casi previsti dall'Articolo 25 o relativi a modifiche morfologiche (scavi e/o riporti anche temporanei) correlati ad interventi di miglioramento dell'efficienza idraulica dei corsi d'acqua;
- i) occupazione di breve durata per attività varie (per esempio manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli ecc.);
- j) diversione dei corsi d'acqua.

Nei casi non esplicitamente riconducibili a quanto sopra, il titolo abilitativo di natura urbanistico – edilizia per la realizzazione delle opere, quando previsto, non potrà essere conglobato nell'atto autorizzativo di natura idraulica ma dovrà essere conseguito con separato iter amministrativo, oppure conseguito attraverso la conferenza dei servizi prevista dall'Art. 14 della L. 241/1990.

Permane comunque la necessità, per le aree vincolate, del conseguimento di specifiche autorizzazioni di natura paesistico – ambientale od autorizzazioni di enti superiori, quando dovute.

ARTICOLO 49 RILASCIO POSTUMO DEGLI ATTI AUTORIZZATIVI (SANATORIA)

Ferme restando le sanzioni civili e penali previste dal RD 523/1904, è ammessa la possibilità del rilascio postumo⁽³⁵⁾ della concessione o autorizzazione o nulla osta di natura idraulica, a carattere sanante di regime (non eccezionale e temporaneo), anche ad integrazione di titoli abilitativi insufficienti senza prevedersi la necessità di rinnovare gli stessi (ad esclusione di quelle parti che si rendessero necessarie al fine di consentire l'adeguamento delle opere per la tutela della pubblica incolumità e di pubblici interessi coinvolti).

Le valutazioni tecnico – amministrative sugli aspetti di natura idraulica che devono essere effettuate con la procedura in sanatoria, sono le medesime del rilascio della concessione o autorizzazione o nulla osta di natura idraulica a carattere preventivo di cui al Capitolo 10.

La sanatoria dal punto di vista idraulico, oltre alle specifiche verifiche previste per gli atti, opere o fatti assentibili, deve prevedere l'accertamento della natura "solo formale e non sostanziale dell'abuso", dell'inesistenza di danno e della mancanza della antiggiuridicità sostanziale del fatto (accertamento di conformità).

L'accertamento di conformità deve verificare che, nel momento in cui gli atti, opere o fatti siano stati compiuti, o nel momento della domanda di sanatoria, gli stessi atti, opere o fatti potessero essere o possano essere assentiti attraverso un atto di concessione/autorizzazione o nulla osta.

In considerazione della rilevanza della sanatoria sulla sfera degli interessi pubblici coinvolti e della necessità di garantire la tutela della pubblica incolumità, l'eventuale assenso in sanatoria può prevedere l'imposizione di opportuni accorgimenti tecnico – costruttivi modificativi delle eventuali opere già realizzate e/o di misure e cautele che il soggetto è tenuto ad adottare, pena il diniego della sanatoria e l'obbligo ripristino dei luoghi.

L'eventuale assenso in sanatoria di natura idraulica non congloba o coincide con l'eventuale assenso sotto altri profili giuridici (paesistico – ambientale, urbanistico – edilizio, ecc.).

Fatto salvo l'accertamento natura solo formale e non sostanziale dell'abuso conseguito mediante atto sottoscritto dal richiedente, la procedura di sanatoria segue il medesimo iter previsto per il rilascio della concessione o autorizzazione o nulla osta di natura idraulica a carattere preventivo e disciplinate al Capitolo X ed all'accettazione di quanto previsto dall'Articolo 46.

Nel caso si diagnosticassero elementi di pregiudizio della pubblica incolumità, l'opera potrà essere comunque sanata ma, concordando un tempo congruo con il proprietario o possessore e sottoscritta, da parte dello stesso, l'atto che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica anche attraverso apposita garanzia assicurativa (a discrezione del Responsabile del Procedimento) in ordine a eventuali futuri

danni a cose e/o a persone, dovrà esserne previsto l'adeguamento a nuovi ed idonei criteri dimensionali (entro al massimo di cinque anni).

ARTICOLO 50 RICONOSCIMENTO DELLE OPERE ESISTENTI E LEGITTIME

Lungo i corsi d'acqua ora facenti parte del reticolo idrico minore ma non iscritti nell'elenco delle acque pubbliche di cui al RD 1775/1933, le opere realizzate prima dell'entrata in vigore del DPR 238/1999 sono considerate legittime sotto il profilo di natura idraulico. Negli altri casi, a decorrere dall'entrata in vigore della Legge 2248/1865, tutte le opere realizzate lungo corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche di cui alla Legge 26446/1884, come ripresa dal RD 1775/1933, devono essere dotate di apposito atto di assenso della pubblica autorità, acquisito anche attraverso quanto previsto dall'Articolo 50 e LR 4/2016.

Al fine di ottimizzare l'azione amministrativa e nel contempo salvaguardare sia i pubblici interessi coinvolti sia la tutela della pubblica incolumità attraverso azioni di controllo e verifica, le opere realizzate anche in ossequio alla legislazione previgente ed esistenti lungo i corsi d'acqua e relative fasce di rispetto, dovranno essere dotate di apposito atto di riconoscimento e verifica di non pregiudizio della pubblica incolumità.

Il riconoscimento delle opere presenti lungo il corso d'acqua comporta da parte del Comune il rilascio della concessione o autorizzazione o nulla osta idraulico.

La procedura per il riconoscimento delle opere esistenti, la cui durata del procedimento non può essere superiore a 60 giorni, comporta:

- a) la redazione di un'apposita istanza da parte del proprietario o possessore a qualsiasi titolo dell'opera o dell'occupazione, anche a seguito di un censimento effettuato dal Comune;
- b) l'esecuzione di un sopralluogo congiunto tra proprietario o possessore dell'opera ed UTC o suo delegato, al fine di verificare lo stato di conservazione, evidenziare se sulla base delle osservazioni in loco vi siano elementi di pregiudizio della pubblica incolumità, individuare eventuali necessità di adeguamento;
- c) la sottoscrizione, da parte del proprietario o possessore, di apposito Disciplinare, nel quale sono riportati gli obblighi delle parti (la sottoscrizione del Disciplinare non è dovuta nel caso di nulla osta) e comunque l'accettazione degli obblighi previsti dall'Articolo 46;
- d) il pagamento dei canoni eventualmente dovuti a decorrere dalla data di approvazione delle presenti norme. Se l'opera è più recente, a decorrere dalla data di realizzazione dell'opera;
- e) il versamento delle eventuali garanzie finanziarie stabilite dal Disciplinare;
- f) l'emissione del decreto/determina di autorizzazione o concessione o nulla osta, anche cumulativo in caso di censimento delle opere da parte del Comune.

In relazione a quanto emerso dal sopralluogo di cui al punto b), può essere richiesta al proprietario o possessore idonea documentazione a carattere idrologico- idraulico, obbligatoriamente redatta secondo le procedure previste dal Capitolo 12, che individui eventuali elementi di pregiudizio della pubblica incolumità ed eventuali necessità di adeguamento. Tale documentazione tecnica è obbligatoria, ai sensi dell'Art. 19 e dell'Art. 21 delle NdA del PAI, per gli attraversamenti aerei sia in condotta rigida sia viabilistici (di qualsiasi tipo), oltre che per le opere di tombinatura.

Nel caso si diagnosticassero elementi di pregiudizio della pubblica incolumità, l'opera potrà essere comunque riconosciuta ma, concordando un tempo congruo con il proprietario o possessore e sottoscritta, da parte dello stesso, l'atto che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e/o a persone, dovrà esserne previsto l'adeguamento a nuovi ed idonei criteri dimensionali.

Quanto previsto dalle precedenti lettere a) e b) può essere sostituito da specifico censimento effettuato dal Comune, o suo delegato.

Le opere o le occupazioni che non potranno essere oggetto di riconoscimento sono:

- a) le recinzioni, fisse od amovibili, che si sviluppano entro l'alveo tranne quelle che si sviluppano entro il centro edificato o in aree edificate con continuità ed i lotti interclusi;
- b) le coltivazioni di alberi ed arbusti e qualsiasi altra coltivazione non arborea od arbustiva che renda difficoltoso l'accesso e/o il transito dei mezzi meccanici per la manutenzione del corso d'acqua o che si sviluppino entro il corso d'acqua;
- c) qualsiasi alterazione morfologica (sterri o riporti) in alveo o sulle sponde che impedisca o renda difficoltoso il deflusso delle acque;
- d) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti che si sviluppano entro l'alveo o sulle sponde e nelle fasce di rispetto di cui al Capo 2;
- e) i cartelli pubblicitari di qualsiasi dimensione ubicati entro l'alveo o sulle sponde;
- f) qualsiasi tipo di attività, anche stagionale, che comporti una presenza continuativa di persone entro l'alveo o sulle sponde;

Per gli edifici esistenti ricadenti entro l'alveo, sulle sponde e nelle fasce di rispetto, si dovrà fare riferimento a quanto già previsto dall'Articolo 21 e correlati.

Il proprietario o possessore a qualsiasi titolo delle opere o dei fatti disciplinati dal Paragrafo. 5.1, è tenuto a presentare l'istanza di cui al presente articolo entro un anno dall'approvazione delle presenti norme; in caso di mancato rispetto di tale scadenza temporale, sono comminate le sanzioni previste dall'Articolo 54, ed il proprietario o il possessore è tenuto ad attivare le procedure previste dall'Articolo 50.

ARTICOLO 51 REVISIONE DELLE FASCE AFFERENTI AL RETICOLO IDRICO MINORE

Variazioni alle presenti norme, nonché dell'ampiezza e tipologia delle fasce, potrà avvenire esclusivamente a seguito del parere vincolante della Regione Lombardia e si attua con le medesime procedure stabilite dalla DGR X/4229/2015. Non si considera revisione delle fasce la riproduzione delle stesse su una cartografia successiva e/o più dettagliata, purché sia mantenuta la tipologia, dimensione ed unitarietà delle fasce di rispetto approvate, nonché variazioni planimetriche legate a spostamenti dell'andamento dei corsi d'acqua e dei relativi vincoli, per cause naturali e/o artificiali. Copia del nuovo elaborato dovrà essere comunque trasmessa alla sede competente della Regione Lombardia.

ARTICOLO 52 CONVENZIONI CON I COMUNI LIMITROFI

Per la corretta gestione delle aree afferenti al demanio idrico collegato al reticolo idrico minore con ruolo di confine comunale, sono stipulate apposite convenzioni con i comuni limitrofi ed approvate in sede di Consiglio Comunale. Considerando anche quanto previsto dal Capitolo X, tali convenzioni:

- a) disciplinano le procedure amministrative, i tempi massimi per il rilascio od il diniego di concessioni, autorizzazioni o nulla osta, e le modalità di presentazione dei depositi cauzionali;
- b) individuano gli elementi tecnici che devono essere contenuti nelle istanze per il rilascio di autorizzazioni o nulla osta;
- c) fissano i criteri per la suddivisione dei canoni previsti dalla Regione Lombardia per le opere di attraversamento o comunque collocate lungo i corsi d'acqua;
- d) individuano l'Amministrazione competente (scelta tra i Comuni interessati, anche in avvicendamento) per il rilascio degli atti autorizzativi o per l'indizione dell'eventuale conferenza dei servizi ai sensi degli Art. 14 e seguenti della Legge 241/1990, e successive modificazioni, ai fini di procedere al rilascio di autorizzazioni o nulla osta.

Nel caso di opere ricadenti su una sola delle sponde, l'Amministrazione competente è individuata, in ogni caso, nel Comune sul quale ricadono le opere.

ARTICOLO 53 SANZIONI

Fatto salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'inosservanza al presente regolamento e delle norme contenute nel RD 523/1904, è punita amministrativamente ai sensi degli articoli 374, 375, 376, 377, 378 e 379 dell'Allegato F alla Legge 2248/1865; in casi di particolare gravità si potrà fare riferimento all'art. 632 del Codice Penale, se applicabile alla fattispecie, altrimenti si dovrà fare riferimento ad altra casistica riportata nel Codice Penale.

Indipendentemente dalle previsioni di cui al comma precedente, in caso di accertato immediato e grave pregiudizio per la pubblica incolumità, l'ente competente ordina al trasgressore di compiere entro congruo termine, od immediatamente (se richiesto dall'urgenza), quanto necessario per ridurre le cose allo stato primitivo e comunque per riparare od impedire danni e pericoli dipendenti dall'infrazione commessa. In caso di inadempimento si procede mediante esecuzione d'ufficio, previa diffida all'eventuale proprietario o possessore a qualsiasi titolo.

Si procede altresì d'ufficio nei casi di somma urgenza, quando risulti necessario per la tutela della pubblica incolumità e/o nel caso che il trasgressore non sia conosciuto, salvo procedere, anche in un secondo tempo, agli accertamenti necessari per la sua individuazione.

Sono comunque salvi, di fatto e di diritto, gli interventi previsti dagli articoli 34 e 35 del DPR 380/2001, e dagli articoli 31, 32 e 33 della Legge 47/1985.

ARTICOLO 54 INSERIMENTO DI CORSI D'ACQUA NEL RETICOLO IDRICO MINORE

L'inserimento di un corso d'acqua che si sviluppa interamente su aree non già demaniali (punti b) e c) dell'Articolo 4) è soggetto a quanto previsto dal presente Articolo ed attuabile in qualsiasi momento. Non potranno essere inseriti nel reticolo idrico minore quei corsi d'acqua di origine artificiale in gestione a soggetti in grado di garantire, per diritto o per dovere, un esercizio compatibile con la necessaria tutela degli interessi generali e di pubblica incolumità, cioè quei soggetti titolari di concessioni o in attesa di essere rinnovate, o in pendenza di provvedimenti di cui all'Art. 34 della Legge 36/1994 (ora abrogata e ora ripresa dalla parte terza del d.lgs. 152/2006), poiché questo comporta l'indennizzo per le opere e dei lavori effettuati per consentire il vettoriamento e l'utilizzo delle acque, oltre che le legittime aspettative di remunerazione del capitale investito da parte dei concessionari; l'eccezione a ciò può essere applicata ove sia assente una volontà, anche non esplicita, dei soggetti tenuti ad una gestione compatibile con la tutela degli interessi generali e di pubblica incolumità al mantenimento in loro disponibilità dei suddetti corsi d'acqua artificiali. Possono essere inseriti nel reticolo idrico minore quei corsi d'acqua di origine naturale o, come previsto dal c. 1 dell'Art. 25 o dal c. 2 dell'Art. 28 del RD 1775/1933, quei canali correlati a concessioni di derivazione decadute, non rinnovate o per le quali vi sia stata la rinuncia del concessionario. Potranno altresì essere attivate le procedure per l'inserimento nel reticolo idrico minore di competenza comunale di quei corsi d'acqua iscritti alla partita catastale "particelle esenti da estimo" per la presenza di acqua e per i quali non si siano identificati soggetti titolari di concessioni o in attesa di essere rinnovate, o in pendenza di provvedimenti di cui all'Art. 34 della L. 36/1994 o di legittimi usi. In questo caso si applica la norma dell'Art. 827 del Codice Civile, per cui i beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato. In ogni caso deve essere preventivamente ponderata la necessità di tutela della proprietà privata e le necessità di pubblico interesse che portano all'inclusione del corso d'acqua nel reticolo idrico minore. Considerando che il singolo inserimento di un corso d'acqua, in assenza di demanio fluviale, nell'elenco delle acque pubbliche non è conseguenza di un atto normativo a carattere generale ma di un atto soggettivo della pubblica amministrazione, si ha:

- a) l'inserimento di un corso d'acqua nel reticolo idrico minore non può mai avvenire senza la preventiva individuazione dei proprietari o possessori o delle strutture esistenti sull'alveo (ponti, edifici, manufatti, ecc.), perché questi, saranno, quantomeno, automaticamente soggetti alle disposizioni del precedente Articolo 46;
- b) nel caso in cui il corso d'acqua sia in regime di servitù d'acquedotto di cui all'Art. 1033 Codice Civile, i proprietari finitimi dell'alveo devono essere identificati, poiché l'attribuzione dell'alveo al reticolo idrico minore comporta l'indispensabile operazione di tracciamento del limite dell'alveo. Ciò per tutelare il legittimo diritto del "fondo servente" nel chiedere, ed ottenere, la stabile determinazione dell'alveo prevista dall'Art. 1041 del Codice Civile;
- c) nel caso in cui il corso d'acqua sia su aree appartenenti a persone fisiche o giuridiche, queste devono essere identificate ai fini delle comunicazioni obbligatorie ai fini di Legge;
- d) considerando che l'inserimento di un corso d'acqua limita la possibilità di utilizzo e godimento delle aree contigue all'alveo come conseguenza dell'istituzione delle fasce di rispetto, devono essere identificati i proprietari finitimi all'alveo in quanto rientrano a nella categoria dei soggetti che subiscono effetti diretti

dalla formazione del reticolo idrico minore a seguito di una specifica modifica del regime giuridico di un corso d'acqua per provvedimenti non a carattere generale.

Con riferimento inoltre a quanto previsto dalla Legge 241/1990, la procedura alla quale si deve conformare ogni procedimento di inserimento di un corso d'acqua è la seguente:

- a) individuazione del corso d'acqua ed identificazione del prevalente interesse pubblico che ne giustifica l'inserimento nel reticolo idrico minore;
- b) redazione del Piano Particellare con individuazione di tutti i soggetti che godono, per la superficie dell'alveo e delle aree confinanti, di diritti reali, oltre che dei proprietari o possessori delle aree finitime al corso d'acqua e che saranno inserite nelle fasce di rispetto;
- c) comunicazione ai soggetti di cui al punto b) dell'avvio del procedimento ai sensi dell'Art. 7 della Legge 241/1990 o mediante le modalità di pubblicità a carattere generale stabilite nell'ambito degli atti di pianificazione;
- d) adozione, da parte del Consiglio Comunale, della variante al reticolo idrico minore relativamente ai nuovi elementi inclusi;
- e) ricezione delle osservazioni / opposizioni e relativa istruttoria tecnico / amministrativa per la loro valutazione;
- f) approvazione della variante al reticolo idrico minore con esplicita e motivata determinazione in ordine ad ogni osservazione / opposizione accettata o respinta;
- g) pubblicazione per osservazioni;
- h) invio, della variante al reticolo idrico minore, come approvato precedente punto f) e corredato delle osservazioni / opposizioni di cui al precedente punto g), alla Sede Territoriale della Regione Lombardia per il vincolante parere tecnico.

Successivamente a questo passaggio, l'iter procede come previsto dalla DGR X/4229/2015.

ARTICOLO 55 NORMA TRANSITORIA.

Qualora leggi statali e regionali successive all'approvazione delle presenti norme dovessero modificare e/o integrare quelle in esse richiamate, le leggi statali e regionali successive ne determineranno l'automatico adeguamento. Variazioni alle presenti norme, come pure la derubricazione di corpi d'acqua, potrà avvenire esclusivamente a seguito del parere vincolante dell'UTR, come stabilito dalla normativa di riferimento.

Variazioni dell'andamento dei corsi d'acqua e dei relativi vincoli, per cause naturali e/o artificiali (in quest'ultimo caso previo parere dell'UTR), nonché trasposizione del reticolo idrografico su cartografica più aggiornata e/o di maggior dettaglio, non costituisce variazione al Documento di Polizia Idraulica e non comporta, quindi, alcuna specifica approvazione nell'ambito del PGT.

12. CRITERI DI DIMENSIONAMENTO E VERIFICA DI COMPATIBILITA' IDRUALICA

I bacini del reticolo idrografico di competenza comunale, anche a causa della scarsa significatività e/o dimensione, sono generalmente privi di sezioni strumentate che permettano di ricavare dati da utilizzare in modelli di regionalizzazione del dato idrometrico. La determinazione delle portate critiche deve quindi necessariamente avvenire attraverso metodi indiretti, basati sull'analisi statistica delle osservazioni pluviometriche e sull'impiego di modelli afflussi – deflussi. Le modalità per la determinazione delle portate critiche con tali modelli deve avvenire sulla base delle procedure e dei parametri riportati nel presente capitolo. I corsi d'acqua maggiori, generalmente facenti parte del reticolo idrografico principale, sono spesso dotati di sezioni strumentate che permettono di ricavare dati da utilizzare in modelli di regionalizzazione del dato idrometrico e/o sono stati oggetto di caratterizzazione idrologica al fine della perimetrazione delle fasce di pericolosità idraulica dall'Autorità di Bacino del Fiume Po o di altri enti sovracomunali.

Per la determinazione delle portate critiche di questi corsi d'acqua si dovrà fare riferimento, per quanto possibile, agli studi disponibili presso l'Autorità di Bacino di Bacino del Fiume Po od agli enti sovracomunali di riferimento.

Riguardo alla caratterizzazione o dimensionamento dal punto di vista idraulico delle opere, è vietata la consuetudine di effettuare il dimensionamento per analogia (ad esclusione di quanto previsto dall'Articolo 63), cioè dimensionare o verificare le opere sulla base dell'osservazione delle opere esistenti o preesistenti, anche se collocate poco a monte od in corrispondenza dell'opera in progetto.

Per il dimensionamento delle opere, la verifica di compatibilità o definizione della pericolosità idraulica, oltre che per la scelta della tipologia delle opere di mitigazione e difesa, si deve fare riferimento all'allegato 4 della DGR IX/2616/2011.

Talora le aree sono inserite nelle fasce di rispetto per preminenti fenomeni di dissesto correlati alla presenza del corso d'acqua, previo preliminare accertamento che queste non siano anche soggette ad alluvione od allagamento (elemento ricavabile nella sezione di descrizione del reticolo idrico della relazione di accompagnamento e/o da puntuali osservazioni geomorfologiche), in luogo o in associazione alle verifiche idrauliche di seguito specificate, si dovranno prevedere delle verifiche basate sulle metodologie stabilite dalla DGR IX/2616/2011, riguardo alla pericolosità geologico – geomorfologica.

Nei seguenti articoli si individuano le metodologie da utilizzare per i dimensionamenti e le verifiche previste dal presente capitolo. Deroghe a quanto previsto dal presente capitolo potranno essere accordate dal Responsabile del Procedimento con specifiche motivazioni; sono fatte salve metodologie e modellizzazioni di maggiore dettaglio o specificatamente sviluppate per le caratteristiche del corso d'acqua oggetto di studio.

ARTICOLO 56 TEMPO DI RITORNO

Al fine di determinare la portata di progetto per dimensionare le opere afferenti al reticolo idrico minore, verificarne la compatibilità e/o determinare la pericolosità a cui sono soggette le aree contigue al corso d'acqua, è obbligatorio adottare un tempo di ritorno di almeno 100 anni(36).

Per i corsi d'acqua dotati di fasce fluviali definite dall'Autorità di Bacino o da altri enti sovracomunali, si dovrà fare riferimento alla delibera "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B" prodotta dalla stessa autorità di Bacino.

Le reti di raccolta, collettamento e smaltimento delle acque meteoriche(37) oltre che per la determinazione della quantità di acqua convogliata al manufatto di scarico per verificarne la compatibilità rispetto allo smaltimento nel corso d'acqua, devono essere dimensionate in base ad tempo di ritorno di 20 anni (salvo diverse previsioni normative più cautelative) indipendentemente dal valore urbanistico delle aree. Conseguentemente la verifica di compatibilità dello smaltimento delle acque nel corso d'acqua è basata su due tempi di ritorno: 20 anni per le quantità immesse e 100 anni per la piena di riferimento (da utilizzare per definire la compatibilità delle opere ed il grado di rischio).

ARTICOLO 57 CARATTERIZZAZIONE PLUVIOMETRICA

La previsione quantitativa delle piogge intense in un determinato punto è effettuata attraverso la determinazione della curva di probabilità pluviometrica, ovvero la determinazione del rapporto che lega l'altezza di precipitazione alla sua durata, per un assegnato tempo di ritorno.

L'altezza di precipitazione in un punto, comunemente misurata in mm, è l'altezza d'acqua che si formerebbe al suolo su una superficie orizzontale ed impermeabile, in un certo intervallo di tempo (durata della precipitazione) ed in assenza di perdite.

Per la caratterizzazione degli eventi di breve durata e di forte intensità nell'area comunale, si sono utilizzati i parametri a ed n pubblicati dall'Autorità di bacino del fiume Po(38) e da questa determinati interpolando i parametri a ed n ricavati dalle serie storiche più rappresentative del bacino padano e per eventi estremi annuali con durata di 1 ora, 3 ore, 6 ore, 12 ore, 24 ore.

Si ricorda che la relazione statistica che lega l'altezza delle precipitazioni h [mm] alla durata d [ore] ed al tempo di ritorno T [anni], nota come curva di possibilità pluviometrica, è data dalla seguente espressione:

$$h_T = a_T * d^{nT}$$

nella quale i parametri a ed n, funzione di T, sono stimati sulla base delle serie storiche di dati disponibili.

Dall'analisi spaziale si sono quindi ricavati i valori dei parametri a ed n per i diversi tempi di ritorno, ritenuti validi per l'intero territorio comunale (riportati nella seguente tabella).

		Tr (anni)			
		20	100	200	500
Valori	a	57.58	73.95	80.93	90.11
	n	0.293	0.289	0.288	0.287

Per eventuali studi idrologici che coinvolgono aree significative collocate esternamente al territorio comunale, in deroga ai valori sopra riportati, si dovranno impiegare dati idonei ricavati dalla "Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica" o da studi specifici;

in quest'ultimo caso dovranno essere evidenziate le differenze esistenti rispetto ai dati prodotti dall'Autorità di Bacino.

Considerata la ridotta dimensione dei bacini idrografici afferenti al reticolo idrico minore, per tale reticolo non devono essere applicate procedure di ragguaglio della pioggia all'area (tipo Wallingford et Alii, DWEC, ecc.)

I valori di a e n sopra riportati, ricavati utilizzando dati disponibili per durata dell'evento meteorico pari a 1, 3, 6, 12, 24 ore, forniscono valori di altezze di pioggia leggermente superiori rispetto a quelli calcolati con valori di a e n ricavati con l'analisi di eventi meteorici inferiori all'ora (15', 30'e 60'); a favore di sicurezza si dovranno però adottare i valori di a ed n riportati nella precedente tabella.

Per quanto riguarda la durata dell'evento per ricavare i valori dell'altezza delle pioggia e della sua intensità, questa dovrà essere determinata con le procedure contemplate dall'Articolo 61, o dall'Articolo 32 per quanto riguarda le portate degli scarichi.

ARTICOLO 58 TEMPO DI CORRIVAZIONE

Ai fini della determinazione delle portate di piena durante eventi meteorici intensi, è di fondamentale importanza la determinazione del tempo di corrivazione. Il tempo di corrivazione (o tempo di concentrazione) è definito come il tempo necessario a far confluire quella parte di precipitazione che contribuisce alla piena (considerando solo le acque che scorrono in superficie) lungo il percorso ideologicamente più lungo. Il tempo di corrivazione coincide cioè con la durata della precipitazione oltre la quale tutto il bacino contribuisce al deflusso nella sezione di chiusura.

L'inserimento del tempo di corrivazione nella procedure prevista all'Articolo 60, permette di determinare l'altezza di pioggia critica e la sua intensità. Per determinare il tempo di corrivazione si ricorre ad una stima basata su formule matematiche di derivazione empirico – fenomenologica, che sono state proposte da diversi autori (Pasini, Giandotti, Turnon, Puglisi, Merlo, Pezzoli, Ventura e Kirpich).

Considerate le caratteristiche morfologiche del territorio comunale, vista anche la dimensione contenuta dei bacini idrografici del reticolo idrico minore, il metodo idoneo per determinare il tempo di corrivazione dei bacini che si sviluppano nelle aree subpianeggianti è quello proposto da Giandotti, studiata per bacini medio – grandi dell'Italia settentrionale e centrale, ma viene normalmente applicata anche per bacini di piccole dimensioni (inferiori al km²).

Il tempo di corrivazione determinato con la soluzione proposta da Giandotti è:

$$t_c = \frac{4 * \sqrt{A_b} + 1.5 * L}{0.8 * \sqrt{H}}$$

dove A_b [Km²] è l'area del bacino, L [Km] è la lunghezza del percorso ideologicamente più lungo e H [m] è il dislivello tra l'altitudine media(39) del bacino e la quota della sezione di chiusura.

ARTICOLO 59. CALCOLO DELLA PORTATA CON IL METODO RAZIONALE

Il metodo razionale, sia perché fornisce generalmente valori di portata cautelativi in caso di piena, sia perché è stato implementato in una versione del Sistema Informativo Bacini e Corsi d'Acqua (SIBCA) della Regione Lombardia (con conseguente possibilità di utilizzo per le attività di verifica da parte del Comune), è considerato di applicazione prioritaria ai sensi delle presenti norme.

La formula razionale permette di stimare delle portate al colmo, correlando il comportamento idraulico del bacino idrografico derivante dalla sua morfologia e le caratteristiche pluviometriche dell'area.

Il metodo considera il bacino idrografico come una singola unità e stima il valore al colmo della portata con le seguenti assunzioni:

- la precipitazione è uniformemente distribuita sul bacino;
- la portata stimata ha lo stesso tempo di ritorno T di quello dell'intensità di pioggia;
- il tempo di formazione del colmo di piena è pari a quello della fase di riduzione;
- l'intensità di pioggia ha una durata pari a quella del tempo di corrivazione t_c .

Sostanzialmente il metodo si basa sull'ipotesi che la massima portata al colmo (con determinato tempo di ritorno) sia prodotta da una precipitazione costante (con determinato tempo di ritorno) di durata uguale al tempo di corrivazione del bacino e che il tempo di formazione del colmo di piena è pari a quello della fase di riduzione.

Conseguentemente piogge di pari intensità ma più prolungate, fatto salvo eventuali alterazioni della portata al colmo connesse ad alterazioni del trasporto solido, non aumentano la portata al colmo. La portata è espressa dalla formula seguente:

$$Q_c = \frac{0.278 * C_d * A_b * h}{t_c}$$

dove Q_c [m^3/s] è la portata al colmo, C_d [adimensionale] è il coefficiente di deflusso, A_b [km^2] è l'area del bacino, h [mm] è altezza di pioggia di durata uguale al tempo di corrivazione e t_c [ore] è il tempo di corrivazione (o concentrazione).

Il coefficiente di deflusso C_d , la cui stima riveste particolare importanza per la determinazione della portata, tiene conto di tutti i fattori che intervengono a determinare la relazione tra l'intensità media di pioggia e la portata al colmo; è un valore mediato sul teorico bacino ed esprime il rapporto fra i deflussi che attraversano la sezione di chiusura in un intervallo definito di tempo e gli afflussi meteorici sull'intero bacino, oltre che le caratteristiche idrauliche dell'idrogramma di piena.

Gli elementi che influenzano il coefficiente di deflusso, si possono riassumere nei seguenti:

- fattori meteo – climatici: l'estensione della precipitazione, l'intensità della precipitazione, la forza del vento, l'orientamento della propagazione del fronte di precipitazione e l'inclinazione della precipitazione;

- fattori antropico – territoriali: l'orografia della superficie, la natura e tessitura dell'orizzonte pedologico, la natura geologica dell'area ed il suo assetto strutturale, a copertura vegetale, la copertura impermeabilizzate connessa all'urbanizzazione, l'uso agro – silvo – pastorale del suolo, gli interventi di regimazione effettuati lungo il reticolo idrografico e di sistemazione dei versanti, le opere artificiali che convogliano apporti esterni al bacino idrologico.

La variazione di uno qualsiasi di questi parametri, determina una variazione nella risposta idrologica del bacino per un determinato evento meteorico.

Per determinare i coefficienti di deflusso da impiegare nell'ambito del territorio comunale, si sono estrapolati i valori riportati nelle pubblicazioni dell'American Society of Civil Engineers e da Pollution Control Federation (con riferimento prevalente ai bacini urbani) o da Handbook of Applied Hydrology (Ven Te Chow, 1964), per le altre tipologie di utilizzo del suolo. A seguito dell'analisi della situazione del territorio comunale, tra i valori riportati nelle pubblicazioni citate si sono scelti i seguenti, che devono essere impiegati nella determinazione delle portate, dove il parametro i identifica l'acclività del terreno (espressa come valore %):

	Tempo di ritorno							
	2	5	10	20	50	100	200	500
Viabilità	0,73	0,77	0,81	0,86	0,90	0,95	0,98	1,00
Superfici impermeabilizzate, tetti	0,75	0,80	0,83	0,88	0,92	0,97	0,99	1,00
Coltivazioni ($i=0\div 2\%$)	0,31	0,34	0,36	0,40	0,43	0,47	0,52	0,57
Coltivazioni ($i=2\div 7\%$)	0,35	0,38	0,41	0,44	0,48	0,51	0,56	0,60
Coltivazioni ($i\geq 7\%$)	0,39	0,42	0,44	0,48	0,51	0,54	0,58	0,61
Pascoli ($i=0\div 2\%$)	0,25	0,28	0,30	0,34	0,37	0,41	0,47	0,53
Pascoli ($i=2\div 7\%$)	0,33	0,36	0,38	0,42	0,45	0,49	0,54	0,58
Pascoli ($i\geq 7\%$)	0,37	0,40	0,42	0,46	0,49	0,53	0,57	0,60
Boschi ($i=0\div 2\%$)	0,22	0,25	0,28	0,31	0,35	0,39	0,44	0,48
Boschi ($i=2\div 7\%$)	0,31	0,34	0,36	0,40	0,43	0,47	0,52	0,56
Boschi ($i\geq 7\%$)	0,35	0,39	0,41	0,45	0,48	0,52	0,55	0,58

Vista la notevole variabilità del coefficiente di deflusso, è utile determinare il reale valore attraverso la media pesata dei coefficienti caratteristici (C_i) per le diverse porzioni del bacino idrografico. La media pesata del coefficiente di deflusso è quindi:

$$C_d = \sum \frac{A_i * C_i}{A}$$

Ulteriore attenzione andrà prestata nel caso in cui vi siano emergenze di acqua sotterranee che alimentano il corso d'acqua o scarichi la cui provenienza prevalente sia quella descritta al punto a) dell'Articolo 32; nel

caso queste siano consistenti, andranno stimate e computate al fine di determinare il loro contributo all'ondata di piena, anche ricorrendo a modelli specifici, come previsto dall'Articolo 61.

In alternativa alla determinazione della portata con il metodo razionale, si può impiegare il metodo SCS, facendo riferimento a suoli di tipo C per il valore di CN. In questo caso, il professionista deve valutare e commentare le differenze di portata ottenute con il metodo razionale rispetto a quanto ottenuto con il metodo SCS, esplicitando le motivazioni per le quali sono stati scelti questi ultimi valori.

ARTICOLO 60 SITUAZIONI PARTICOLARI

In caso di corsi d'acqua regolati e/o per i quali non sia identificabile accuratamente il perimetro(40) del bacino idrografico, in deroga a quanto previsto dall'Articolo 60 riguardo al dimensionamento per analogia, la portata massima transitabile può essere ottenuta attraverso:

- a) richiesta al gestore (o regolatore) del corso d'acqua;
- b) determinazione della portata attraverso la verifica di almeno tre sezioni singolari collocate a monte.

Le sezioni singolari, preventivamente concordate con l'Ufficio Tecnico, devono essere adeguatamente descritte dal punto dell'efficienza idraulica, anche come dimensioni, devono essere individuate su una planimetria a scala idonea e devono essere riprodotte fotograficamente. La portata massima transitabile nella sezione di interesse sarà determinata dalla media delle portate massime transitabili nelle sezioni singolari.

I due metodi possono essere integrati od impiegati in concorrenza, ma il progettista responsabile della valutazione delle portate dovrà esplicitamente dichiarare il metodo scelto e le motivazioni per le quali non si è impiegata la metodologia di stima delle portate riportata nell'Articolo 60.

Nei casi in cui, dall'analisi preliminare del bacino idrografico, emerga un contributo delle portate di deflusso urbano non trascurabile (> 25 – 30% rispetto a quelle calcolate), occorre prevedere l'uso di modelli che simulino la differente risposta, in termini di portata al colmo e di tempo di corrivazione del bacino, delle zone urbane e delle zone naturali dei bacini. Per questo occorre tenere in debito conto il limite fisico della capacità di drenaggio delle reti urbane, dimensionate usualmente per portate massime associabili ad un tempo di corrivazione pari a 10 anni.